

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1956

(45<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOTTA

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (1527) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 673, 679, 681, 682, 683, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 703, 707, 708, 709, 711, 713, 715, 719, 721, 723, 724, 725
AGOSTINO	689, 695, 698, 710, 712
BRUSASCA, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	681, 685, 686, 687, 689, 791, 692, 694, 696, 697, 700, 702, 703, 705, 706, 707, 709, 710, 715, 716, 718, 719, 723, 724, 725
BUSONI	677, 679, 682, 193, 694, 695, 696, 698, 700, 702, 703, 724
CAPPELLINI	682, 683, 684, 690, 692, 694, 697, 698, 706, 707, 714, 715, 719, 720, 724
GRAMEGNA	691
LOCATELLI	725
MANCINELLI	694, 695, 696
PIECHELE	713
RICCIO	694, 695, 696, 697, 698, 720
SCHIAVI	706
SCHIAVONE	682, 708, 709, 712
SPAGNOLLI	693
TERRACINI	679, 681, 691, 692

La seduta è aperta alle ore 9,27.

Sono presenti i senatori: Agostino, Angelini Nicola, Asaro, Baracco, Elia, Fedeli, Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Mancinelli, Molinari, Nasi, Piechele, Raffener, Riccio, Schiavone, Terracini, Turchi e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Tupini è sostituito dal senatore Martini.

A norma dell'articolo 31, terzo comma, del Regolamento interviene il senatore Spagnolli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento sono presenti i senatori Busoni, Cappellini e Schiavi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brusasca e Zolioli Lanzini.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia » (1527) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE, relatore. Il primo numero dell'ordine del giorno reca un disegno di legge concernente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, già approvato dalla Camera dei deputati. Nella mia qualità di relatore espongo ora le linee essenziali di questo disegno di legge. Sul quale dichiaro aperta la discussione generale.

Per tranquillizzare il senatore Cappellini, che ci onora della sua presenza, sulla sollecitudine

dei lavori della nostra Commissione, dato che ne ha fatto lagnanza dinanzi all'Assemblea, desidero precisare che dalla Camera dei deputati il disegno di legge fu trasmesso al Senato il 6 giugno 1956. Successivamente il Presidente del Senato l'ha inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione con lettera del 7 giugno ed io l'ho subito messo all'ordine del giorno. Occorrevano, però, i prescritti pareri, e precisamente quelli della Commissione 5<sup>a</sup> e della Commissione 9<sup>a</sup>; questo ultimo, anzi, non è ancora pervenuto (credo che verrà discusso oggi in seno a detta Commissione), ma poichè è trascorso il termine previsto del nostro Regolamento, possiamo procedere egualmente nei lavori.

Per quanto riguarda il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, mi assicura l'onorevole Sottosegretario Brusasca che accordi sono stati raggiunti e quindi possiamo iniziare l'esame del nostro disegno di legge. Come vede il senatore Cappellini, lo spazio di 22-24 giorni è occorso per il rispetto del Regolamento e cioè per attendere il parere delle Commissioni interessate.

Passiamo ora all'esame del disegno di legge.

Alla Camera dei deputati erano state presentate, su questo argomento, varie proposte di iniziativa parlamentare e di iniziativa governativa, il cui esame fu deferito ad una Commissione speciale. Detta Commissione in sede legislativa approvò il provvedimento attualmente al nostro esame.

Il problema delle provvidenze in favore della cinematografia, contenuto nel provvedimento in esame, ha una importanza grande per il nostro Paese. Una importanza sociale, una importanza, per i suoi riflessi dal lato culturale, che ognuno di voi può certamente immaginare.

Abbiamo in Italia 15.000 sale cinematografiche, abbiamo un numero di spettatori che è assai elevato: 890.000.000 (a questo proposito il Governo porta la cifra ad un miliardo di spettatori, evidentemente ha compreso anche... i «portoghesi») ma la cifra che io ho esposto è quella riguardante gli spettatori paganti. Comunque l'una e l'altra cifra denotano la enorme affluenza da parte del pubblico italiano verso questa forma di spettacolo che è diventata la più diffusa in Italia e anche nel mondo. È una forma di spettacolo che esercita una

grande influenza sulla evoluzione del popolo. Diremo che è il fenomeno culturale più importante del mondo contemporaneo.

Deriva da ciò l'interesse dello Stato verso questa industria perchè si affermi, così come di fatto si è affermata. Lo Stato sente viva la sua responsabilità anche in questo campo e per ciò interviene con provvide determinazioni perchè l'industria cinematografica italiana possa proseguire su quel cammino veramente glorioso che l'ha imposta all'ammirazione del mondo. L'Italia ha raggiunto in Europa il primo posto per qualità e quantità di produzione. Per quanto riguarda la qualità possiamo affermare che siamo al primo posto nel mondo, per quanto riguarda la quantità occupiamo il secondo posto. Questa è una posizione di grande prestigio per il nostro Paese, perchè rappresenta la prima e significativa affermazione nazionale italiana del dopoguerra.

Ognuno potrà vedere come il nome dell'Italia venga giudicato con molto rispetto e ammirazione nel campo internazionale per la bellissima manifestazione di arte e di bontà del film italiano, perchè queste sono le caratteristiche del cinema italiano. Non è soltanto un divertimento superficiale che talvolta lascia scontenti, ma è un divertimento effettivamente artistico, che ha un particolare significato, perchè si è inserito nella storia dell'arte, della letteratura, del pensiero. Dico questo per dimostrare la necessità dell'intervento dello Stato in questa materia. Lo Stato vi è intervenuto fino ad ora in una forma veramente considerevole, direi quasi massiccia, e il suo intervento ha agevolato questo cammino, questo progresso della cinematografia, consentendo di raggiungere dei risultati così cospicui.

Non reputo necessario soffermarmi sulla composizione delle commissioni e dei comitati e su altre norme, che verranno prese in esame attentamente quando discuteremo i singoli articoli; giova però, in un quadro generale, mettere in rilievo in quale maniera lo Stato intervenga per potenziare questa nostra espressione di arte che ha conquistato un grande credito in tutto il mondo.

Un primo rilievo. L'anno scorso sono stati prodotti 180 film. Una sessantina in modo molto stentato, da ditte che a fatica sono giunte alla conclusione del loro lavoro. Si è

constatato che in un certo momento di euforia è sorta la così detta facilità della impresa, per cui delle ditte non provvedute, si sono lanciate imprudentemente in questa nuova forma di attività industriale e hanno fatto male a sè e al prestigio della cinematografia italiana, servendosi anche degli interventi dello Stato i quali debbono essere destinati ad iniziative serie e non a quelle avventurose. Ora bisogna frenare questo fenomeno di intemperanza che è sorto in un momento, ripeto, di euforia.

Nel disegno di legge è previsto questo. Aiuti dello Stato? Sì, ma soltanto alle industrie capaci ed attrezzate, non a quelle che producono per improvvisazione. Il disegno di legge pone delle limitazioni precise, disponendo che per beneficiare del credito speciale cinematografico bisogna dare la dimostrazione di disporre, in proprio o con l'apporto di terzi, di mezzi finanziari in misura sufficiente per assicurare il completamento del film.

È una cautela, questa, fondamentale. Soltanto, ad avviso del relatore, essa è insufficiente. Non si tratta infatti soltanto di beneficiare del credito speciale cinematografico; questo è il meno; si tratta di beneficiare delle provvidenze dello Stato, che debbono essere ispirate alla serietà e alla efficacia necessarie al raggiungimento dello scopo. Per beneficiare di tutto questo complesso di provvidenze è necessario che l'impresa dimostri serietà e consistenza.

I contributi statali prima erano nella misura del 10 per cento dell'introito lordo e, in più, dell'8 per cento per i film che avevano determinate caratteristiche. Ora si sono unificate le due voci: si è fissata la percentuale del 14 per cento con l'articolo 11 (questi sono i punti fondamentali del disegno di legge, perciò un po' di indugio è opportuno). A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1º gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pub-

blico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Si è detto 14 per cento. Ad avviso del relatore, per un complesso di considerazioni che faremo successivamente, sembra che questa cifra non sia rispondente allo scopo, e che sia opportuno elevarla dal 14 al 16 per cento; qui si tratta infatti di incoraggiare la produzione nazionale.

Abbiamo esaminato un primo aspetto della così detta crisi della cinematografia; quello delle industrie non provvedute, garibaldine. Ebbene una cautela è stata presa nei confronti delle medesime con le norme di cui ho parlato dianzi, e, mi lusingo di credere, si potrà fare anche di meglio con un emendamento che, appoggiato dalla Commissione, potrebbe integrare le cautele contro le imprese non provvedute.

Ma vi è un altro aspetto del problema, vi è l'aspetto della concorrenza. Ora per quanto riguarda la concorrenza noi sappiamo qual'è la situazione; e abbiamo un intervento massiccio del film americano su tutti i mercati del mondo. Come l'Italia potrà garantire la sua produzione e impedire che questa sia travolta dalla invasione del film americano? Anzitutto è inutile dire che quando si vuol vedere un bel film artistico, bisogna andare a vedere un film italiano. Questo è riconosciuto da tutti. Ma non basta. Dobbiamo usare anche delle cautele per incoraggiare questa pura espressione artistica. I latini dicevano *carmina non dant panem*. E allora qui si trovano provvidenze le quali riprendono un motivo determinante della legislazione del 1949 e delle norme precedenti ma ne rinvigoriscono ancora la portata.

Anzitutto, la programmazione obbligatoria del film nazionale viene portata da 80 a 100 giorni all'anno nel disegno di legge in esame.

È una ottima provvidezza, indubbiamente. È un bel passo in avanti.

Il produttore di un film straniero che viene introdotto in Italia ha l'obbligo di versare un deposito infruttifero (si noti) la cui durata, che prima era di dieci anni, viene ora ridotta a sette. Prima il deposito anzidetto era di due milioni e mezzo per ogni film introdotto

(nella specie quasi sempre americano), ora è stato aumentato a cinque milioni e mezzo.

Altra provvidenza in favore del film nazionale. L'esercente che proietta un film nazionale ha un abbuono immediato del 18 per cento sul ricavato dei diritti erariali. Ora, nell'intento di rinvigorire questa serie di disposizioni, dirette a proteggere e a potenziare il film nazionale, il relatore sarebbe dell'avviso che dal 18 per cento si passi al 20 per cento. Questo avrebbe un'influenza benefica anche sulla nostra bilancia commerciale. Per quanto poi attiene al fenomeno finanziario interno noi abbiamo indubbiamente da questo settore una entrata cospicua, in ragione di 33 miliardi per quanto riguarda i diritti erariali addizionali, imposta I.G.E., lavoro obbligatorio, soccorso invernale, ecc.

Vi sono ancora delle norme restrittive per quanto attiene agli utili che gli stranieri conseguono in Italia con la importazione dei film. Norme restrittive quanto alla possibilità di reimportazione nel loro Paese degli utili realizzati. È consentita soltanto una esportazione del 15 per cento dell'ammontare annuo dei proventi; tre milioni di dollari all'anno. Il 40 per cento deve essere impiegato nel settore della cinematografia in Italia e il resto deve essere devoluto ad impieghi vari, sempre in Italia.

Ora ci si domanda se queste misure sono sufficienti. Io ho proposto l'aumento dal 14 al 16 per cento per i contributi, e l'aumento dal 18 al 20 per l'abbuono. Mi sembra che allo stato attuale delle cose non si possa fare di più. Non si può pretendere un contingentamento soffocante del film straniero; noi dobbiamo esaminare la situazione generale, gli accordi commerciali generali; e non possiamo prescindere da quella che può essere la ritorsione da parte dei Paesi dove noi esportiamo i nostri film. C'è poi un'altra considerazione da fare. Ho detto che nel 1955 sono stati prodotti 180 film, di cui 60 stentatamente. Restano 120 film buoni. Dobbiamo contare per ciò su una media di 100-120 film fatti con intendimento d'arte.

Ma sono sufficienti per il fabbisogno del Paese? Ho detto che abbiamo 15.000 sale cinematografiche e 830 milioni annui di frequentatori. Noi abbiamo bisogno di 450 film all'anno secondo quanto mi hanno detto uomini

competenti, da me interrogati in proposito: e poichè produciamo solamente 100-120 film buoni abbiamo bisogno di importare gli altri. Potremmo importare dall'Europa un altro centinaio di film; bisogna però tener presente che le condizioni della produzione cinematografica in Europa non sono floride. L'Inghilterra ha un numero di sale superiore al numero delle sale italiane e non ha una produzione che cammini parallelamente allo sviluppo italiano. Quali sono gli altri Paesi che producono? Un po' il Giappone, l'India. In generale queste Nazioni producono però film di carattere orientale e noi dobbiamo tener conto del gusto del nostro popolo. Per ciò dobbiamo importare dall'America circa 230 film ogni anno.

Ho dato uno sguardo alle discussioni che si sono svolte nell'altro ramo del Parlamento. Si è parlato anche di un contingentamento; magari potessimo vedere l'Italia in condizioni di primato. Ciò solletica molto il nostro spirito di italiani, quando si tratta di arte. In questo campo, infatti, noi facciamo volentieri del nazionalismo. Siamo tutti sensibili verso questa espressione insuperabile del nostro Paese. Sarebbe molto bello se potessimo riuscirvi. Ma ci troviamo dinnanzi a difficoltà di fatto che non possono essere superate. La stessa Francia, che ha dovuto ricorrere alla legge sul contingentamento, mi pare che introduca ogni anno 120 film americani, Noi abbiamo bisogno di 230 film. Vediamo che la cifra di 120 della Francia corrisponde alla cifra di 230 dell'Italia, poichè in Italia vi sono 15.000 sale contro 5000 francesi e le statistiche segnalano 830 milioni di spettatori contro i 350 milioni della Francia. Ritengo che, presentemente, sia più vantaggioso il regime vigente con l'America che prevede che l'85 per cento degli utili per la programmazione dei film americani sia impiegato in Italia.

Tutto questo ho dovuto dire per quanto attiene alle provvidenze necessarie per stimolare e potenziare la produzione italiana e per impedire che la produzione straniera e particolarmente quella americana possa soffocare il ritmo dell'attività della nostra industria.

Vi sono poi altre disposizioni che noi esamineremo via via, e che sono anch'esse importanti. Si parla, nel disegno di legge, del cortometraggio, e dovrò anche spiegare come

si addivenga alla copertura ecc., ma tutto questo faremo quando si discuteranno i singoli articoli.

Mi sembra, intanto, di avere esposto i punti fondamentali a cui si ispira il disegno di legge al nostro esame.

BUSONI. Pochi giorni fa, parlando in Aula sui problemi dello spettacolo, ho già avuto occasione di esporre i motivi generali della nostra insoddisfazione e conseguentemente della nostra opposizione a questa legge. Avevamo chiesto da molto tempo un disegno di legge organico che regolamentasse tutta la materia, innovandola. Invece, come ebbi occasione di osservare, ci è stata proposta una serie di modificazioni e aggiunte alle leggi già esistenti e in sostanza si continuano a mantenere in vigore queste vecchie leggi che sono secondo noi deleterie per lo sviluppo dell'industria cinematografica nazionale, in quanto che sono leggi paternalistiche che consentono una forte ingerenza governativa nella materia.

La cinematografia, oggi, è un fatto sociale, che esercita enorme influenza sul popolo, non può più essere considerata come una qualsiasi attività per la quale è sufficiente occuparsene con provvedimenti soltanto di carattere finanziario ed economico. Vorremmo che si provvedesse a tutto con una legge nuova, che riguardasse tutti gli aspetti della cinematografia, non soltanto quelli economici, finanziari, tecnici, organizzativi, ma anche quelli politici sociali culturali e artistici; per noi la cinematografia è un mezzo di progresso sociale.

La nostra cinematografia, dopo un periodo ascensionale, è caduta in crisi, come organismo economico finanziario industriale; è in decadenza anche come prodotto artistico e culturale. Secondo noi la crisi e la decadenza della cinematografia italiana non derivano da una sola causa ma da un complesso di cause, mentre qui si affronta un solo aspetto del problema.

Mi sembra che l'onorevole Brusasca abbia avuto occasione di osservare che la legge del 1949 è stata sempre considerata idonea ai fini fondamentali; egli ha detto che l'aumento della produzione negli scorsi anni sta a dimostrare come effettivamente questa legge possa considerarsi idonea; ma se così fosse come si spiegherebbe la crisi attuale? Questo è segno che se

quella legge è stata in un primo tempo idonea, ora è superata. Un'altra osservazione dell'onorevole Brusasca è stata quella che nessuno aveva mai chiesto l'abrogazione di quella legge, ma soltanto delle modificazioni, invece sono tanti anni che noi chiediamo una nuova legge organica per la cinematografia. Anche se le categorie degli interessati sono spinte ognuna a cercare il proprio tornaconto, e questo è umano, è dovere del Governo promulgare una legge nuova che modifichi sostanzialmente le leggi del passato.

Le modificazioni in esame non accontentano nessuno; non c'è stata una sola persona, nel settore cinematografico, che si sia dichiarata soddisfatta e tanto meno entusiasta di quello che oggi si dovrebbe decidere.

L'onorevole Brusasca disse: c'è un superamento che deriva dalla situazione che nessuno poteva prevedere, sono avvenuti fatti nuovi che non ci hanno consentito di fare qualche cosa di più. Ma si osservi che, giacché questa richiesta era stata avanzata, ci doveva essere anche, nell'ambito ministeriale, la elaborazione di una nuova legge.

La realtà è che ogni Sottosegretario che si è succeduto allo Spettacolo ha preparato un suo disegno di legge che non ha soddisfatto nessuno.

Per nostro conto abbiamo ripetuto le indicazioni di carattere generale: nella legge dovevano essere considerati i problemi della iniziativa e della libertà per consentire quella libertà di espressione che consente di produrre veramente un film d'arte; dovevano essere considerati i problemi della garanzia economica, la protezione della cinematografia nazionale contro la invadenza straniera, per la quale ci sembra che le disposizioni contenute in questo disegno di legge non siano assolutamente sufficienti. Bisogna garantire la stabilità economica, da ottenersi con credito a tasso onesto, con spese di produzione proporzionate, con una produzione sana e con la possibilità di collocamento di questa produzione con l'assicurazione di un circuito sicuro.

La Commissione speciale dell'altro ramo del Parlamento ha rilevato che i film italiani non entrano nel circuito generale, perchè certi circuiti sono in mano di stranieri. Questa situazione creerà sempre delle difficoltà.

In questa legge ci sembra che si eludano le soluzioni radicali, che non si voglia affrontarle; questa è la ragione forse della frammentarietà delle sue norme. Si saltano gli ostacoli, non si affrontano i problemi, si procede per compromessi. Si ha l'impressione che questa sia una legge superata prima di essere deliberata, così come riconosceva lo stesso onorevole Brusasca.

Rimane in vigore la legge del 1949 che stabilisce che la Presidenza del Consiglio esercita la vigilanza sui film. Le disposizioni vigenti sono ancora quella fasciste, che attraverso questa vigilanza venivano ad imporre la volontà del Governo. Così continua ad accadere la stessa cosa; ed è appunto per questa vigilanza che il film italiano è in decadenza.

Per quanto si riferisce alle norme di questa legge ce ne sono diverse che ci lasciano perplessi. C'è, per esempio, quella che riguarda i film della gioventù, che secondo noi dovrebbero essere i film per i ragazzi. È utile che si facciano dei film per ragazzi. Ma si ha il timore che attraverso le norme presentate e deliberate dalla Commissione speciale della Camera dei deputati si cerchi di contrabbandare altra merce. La definizione adottata dalla legge sottoposta al nostro esame non ci soddisfa, perchè ci sembra che non cauteli dal pericolo che vengano prodotti dei film che beneficino delle provvidenze per i film per ragazzi pur essendo film adatti per tutti, che si inseriranno nei normali circuiti di programmazione.

Noi sappiamo che film creati per la mentalità dei ragazzi — e su questa materia esiste tutta una letteratura scientifica, studi di psicologi, di pedagogisti — devono avere una caratteristica particolare, caratteristica che non ci sembra di vedere definita in questa legge.

Noi paventiamo il pericolo che, per mantenere la cinematografia sui binari cari al Governo, si finisca per diminuire lo sviluppo della cinematografia stessa. L'onorevole Brusasca ha lasciato girare, è vero, « Il ferroviere » e « Il Tetto », che è stato premiato anche da una organizzazione internazionale cattolica. A parte il fatto che una rondine non fa primavera, bisogna tener presente che i Segni, i Brusasca oggi sono al Governo e domani possono non esserci più (io mi auguro che vi potranno rimanere il più a lungo possibile) e allora le cose potrebbero andare diversamente. Coloro che hanno avuto

ieri determinate concezioni, possono essere sostituiti da altri uomini che hanno concezioni diametralmente opposte. Quanto io dico non vuole avere nessuna significazione politica; intendo dire che i Ministri, i Sottosegretari passano ma le leggi restano. Domani l'onorevole Brusasca potrebbe essere sostituito da un elemento che ha concezioni più restrittive in materia di cinematografia.

Un altro particolare sul quale non possiamo essere d'accordo: il numero e la entità dei premi. Con le disposizioni che sono contenute in questo disegno di legge non si va certamente incontro alla possibilità di favorire coloro che intendono produrre dei film veramente artistici. Sono troppo numerosi i premi o per lo meno sono troppo esigui.

I premi stabiliti sono così modesti che non possono allettare nessuno a fare un film d'arte.

C'è poi il problema della difesa della cinematografia nazionale, a cui si riferiva il nostro relatore; abbiamo sempre proposto il contingentamento perchè riteniamo che sarebbe l'unico sistema efficace. Se molti circuiti, in Italia, sono in mano all'industria straniera, e l'industria straniera sappiamo quanto sia potente, è naturale che la nostra cinematografia debba venire a trovarsi handicappata.

Il contingentamento, d'altra parte, dovrebbe riguardare sopra tutto la cinematografia americana, e ci porrebbe nella possibilità di importare film non soltanto americani e nella condizione di poter esportare un maggior numero di film italiani.

Non ci sembra che le disposizioni di questo disegno di legge vadano incontro a certe esigenze delle piccole industrie cinematografiche, dei piccoli esercenti di sale che, in fondo, sono quelli che danno le maggiori possibilità di circolazione dei film.

Penso che dovrebbe anche essere diminuito il tasso stabilito per le operazioni di finanziamento a carico del fondo dei depositi del doppiaggio dei film stranieri. Elevare poi da due milioni e mezzo a cinque milioni e mezzo questi depositi e limitarne la durata a sette anni anzi che a dieci è dare un colpo al cerchio e uno alla botte e non mi sembra che possa costituire un ostacolo all'invasione dei film americani.

Poi vi è il fondo annuo di 300 milioni per le copie di lungo metraggi nazionali a colori

stampate in Italia. Come stampate? Questi 300 milioni a che cosa servono?

PRESIDENTE, *relatore*. Questi 300 milioni servono a dare la copertura.

BUSONI. Si dividono questi 300 milioni senza nessun beneficio per la nostra cinematografia. Anche la forma mi sembra infelice.

Si parla in certi articoli di tecnica cinematografica. Che cosa si intende per tecnica cinematografica? Tutti sono dei tecnici, nel loro settore. Penso che dovremmo dare una definizione più appropriata.

Un'altra domanda. Nel primo articolo, che è stato tanto discusso dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, mi sembra si siano stabiliti otto rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura, facenti parte della famosa Commissione consultiva (e non nove, come risulta dal disegno di legge; può darsi che il nono sia stato aggiunto dopo); nel primo articolo, dico, alla lettera *h*) si diceva, fra l'altro: « uno dai lavoratori tecnici cinematografici »; ora nel disegno di legge è detto invece: « uno dai tecnici cinematografici ». Perché è stata tolta la parola « lavoratori »?

Si potrà dire che tutti sono lavoratori, ma se si pensa che in quella Commissione c'erano dei sindacalisti, il termine « lavoratori » veniva ad acquistare un significato preciso. Perché è stato eliminato, se era stato votato dalla Commissione della Camera dei deputati?

In sostanza si tratta di questioni particolari, che ci fanno però essere dissenzienti da questa legge.

TERRACINI. La discussione al Senato di questo disegno di legge è di per sé destinata ad avere minore ripercussione di quella che si è svolta alla Camera dei deputati. Avviene sempre così ogni qual volta un disegno di legge emanato da una Camera passa all'altra. Alcune volte vi sono state delle discussioni al Senato che hanno raccolto il consenso dell'opinione pubblica e degli interessati. Questa volta è accaduto il contrario. E ciò succede perché le categorie interessate danno come scontata l'approvazione del testo e premono da ogni parte e con ogni mezzo per raggiungere questo scopo, e approssimativamente tutti abbiamo la

sensazione che verso questa mèta bisogna andare, con la minore difficoltà possibile e con la maggiore rapidità possibile; ciò non vuol dire che il Senato abbia da incassare il colpo. Bisogna però che non venga dimenticato questo particolare stato d'animo di attesa.

Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Busoni quando ha osservato che l'apparato ministeriale ha avuto tanto tempo a disposizione per preparare questo disegno di legge e che è ben giustificato il rammarico, se non il rimprovero, per non esserci stato sottoposto un provvedimento maggiormente elaborato.

Coloro che si sono avventurati nella lettura di questo disegno di legge si sono accorti di quanto sia difficile comprenderlo. Gli esperti, se vogliono impadronirsi di tutta la materia, devono non soltanto ricorrere ad altri esperti, ma fare una lettura preparatoria poichè sono tante e tante le leggi richiamate — e il Presidente se ne deve essere accorto — che bisognerebbe, da parte nostra, pregare un commesso di portarci qui una gran parte dei volumi riguardanti la legislazione del nostro Paese. Anzi, nell'esame dei singoli articoli, occorrerà che qualcuno di questi vecchi testi venga qui richiamato per sapere che cosa noi voteremo.

Non voglio nascondere, dopo aver detto che la massa degli interessati preme per una urgente approvazione, che ci sono alcuni interessati, i più importanti, i maggiori dal punto di vista della potenza finanziaria, che assistono con molto compiacimento al ritardo ulteriore dell'approvazione di questa legge e confesso che questo non è uno dei motivi minori che mi fanno desiderare l'approvazione di questo strumento legislativo. Mi riferisco ai potentati che esistono nel mondo della cinematografia, come esistono in tutte le attività speculative, che da qualche mese a questa parte, con compiacimento, mascherato da tristezza, assistono ai numerosi *cracks* che si vanno verificando, *cracks* che non sono determinati soltanto dal ritardo di questa legge. Molte cose, per fortuna, vanno bene, perchè non ci sono leggi a dare impaccio. E certo però che per alcuni di questi fallimenti, anche clamorosi, la mancanza di una legge ha concorso a determinare quelle crisi e, conseguentemente, quegli episodi spiacevoli nel mondo cinematografico, che tutti conosciamo.

Perciò ci rendiamo conto della esigenza di fare in fretta, che è pienamente giustificata, ma vi sono molte osservazioni da fare, e ne formulerò alcune.

In questa legge vi sono difetti, insufficienze e lacune. Abbiamo tutti ricevuto delle sollecitazioni perchè il termine della legge sia abbreviato, e anzi che essere fissato al 1959 sia anticipato al 1958. Non si può pensare che entro il 1957 si possa presentare un nuovo disegno di legge; tuttavia è sintomatico questo riconoscimento esplicito della insufficienza della legge che si può cogliere dalla scadenza che è stata stabilita.

Osservazione generale: questo disegno di legge non offre un meccanismo il quale funzioni non dirò automaticamente ma che sia sufficientemente ristretto a quel minimo di discrezionalità dovuta al fatto che le decisioni sono prese da uomini. Non si potranno pertanto eliminare gli intrighi, perchè l'industria cinematografica è qualche cosa di troppo importante per poter cedere, sulla bilancia del suo sviluppo, anche un solo granellino di sabbia. Ecco un difetto di questa legge. Io mi chiedo se in realtà tutto questo complesso sistema di agevolazioni, basato su storni, su parziali limitazioni nella applicazione di tasse, di imposte, ecc., non potrebbe essere sostituito da una diminuzione — almeno in parte — della pressione tributaria. Pressione tributaria che grava sull'attività cinematografica come produzione, distribuzione e attività commerciale. Se ciò fosse non vi potrebbero essere più interventi soggettivi che possano tradursi in privilegi, agevolazioni per qualcuno e difficoltà per altri. Credo che nella nuova legge bisognerà restringere la possibilità di giudizi che si traducono in concessioni di carattere finanziario.

Quali sono le osservazioni che noi facciamo a questa legge? Il sistema dei premi: alcuni li trovano eccessivi, altri troppo limitati, altri ancora troppo numerosi ed infine c'è chi li trova non sufficienti per corrispondere a tutte le esigenze.

Per me hanno questo difetto: i premi devono essere assegnati da commissioni, queste commissioni possono interpretare le esigenze, il giudizio del pubblico, ma in definitiva daranno, più che premi, dei regali. La tutela della produzione nazionale è fatta con un sistema molto

complicato, difficile, e il nostro relatore ci ha indicato i momenti principali di questa tutela. Potrebbe questa tutela essere basata su un sistema che dia alla massa del pubblico la possibilità di determinare la decisione?

C'è una certa tutela che è insufficiente ed è la tutela del lavoro italiano. La trovo insufficiente nei confronti della tutela estremamente radicale, assoluta, inderogabile che tutti gli altri Paesi hanno nei confronti del loro lavoro nazionale.

Sarà una gloria per il nostro Paese ospitare le « stelle » maggiori del firmamento cinematografico, e parlo di stelle nel senso femminile e maschile; non apriamo giornale senza vedere annunciato l'arrivo di stelle e sono diventate stelle anche i produttori, i distributori che giungono nei maggiori alberghi della Capitale, convocano conferenze stampa alle quali accorrono una infinità di persone.

Gli attori italiani sono invece assolutamente negletti da ogni punto di vista.

Poi c'è lo scandalo intollerabile del sistema tributario. Tutti codesti collaboratori o interpreti dell'attività cinematografica straniera godono in Italia di privilegi immensi dal punto di vista dei contributi. Mentre attori e attrici italiani, collaboratori, tecnici, ecc. dell'attività cinematografica sono subordinati a norme stabilite da leggi, ad esempio per l'assistenza, la mutualità ecc., che si risolvono in somme notevoli, tutti i collaboratori stranieri sono esonerati da ciò. Essi non pagano imposte, non pagano tasse nè contributi sui loro guadagni. Mentre negli Stati Uniti almeno due quinti dello stipendio, del salario, dell'assegno dell'appannaggio degli attori e delle attrici di qualsiasi nazionalità sono avocati dal fisco, in Italia, dove ci sono paghe molto alte, attori e attrici fanno tranquillamente i loro affari anche se ci sono limitazioni nella esportazione del danaro guadagnato.

Monopolio della proiezione: non se ne parla, non se ne è mai parlato in nessuna legge italiana. Anche nell'attività cinematografica, e parlo delle sale di proiezione, è venuto a verificarsi quello che si verifica in tutte le branche dell'attività economica; ci sono alcuni che giganteranno, raccolgono le parti massicce di quella determinata attività economica, e le briciole restano ai piccoli. In questo caso particolare è impossibile porre un freno a questo monopolio



delle sale di proiezione. Tutti sappiamo che a Roma vi sono delle sale raggruppate in poche mani; ci sono persone che dispongono di venti, venticinque sale di proiezione, e hanno in questo settore il dominio di un quartiere della nostra città. Costoro hanno bisogno di ottenere permessi per aprire codeste sale; non sarebbe possibile, non dico in questa ma nella preparazione di una nuova legge, porre un limite a ciò?

E questo anche per impedire che, attraverso tale monopolio, una persona possa influire sull'attività produttiva, sulla formazione dell'opinione pubblica o sulla corruzione dell'opinione pubblica e della morale generale. È evidente che un esercente che può proiettare un film a sua volontà può esercitare una pressione sulla mente del cittadino.

Il Sottosegretario ci dirà le condizioni alle quali dovrà essere subordinata la concessione della agibilità di una sala di proiezione.

Una buona legge non dovrà poi trascurare il fenomeno delle sale parrocchiali. Sono convinto che anche i nostri colleghi, legati a questo settore di attività cinematografica, sanno che le sale parrocchiali hanno tralignato dalla loro primitiva destinazione. Anche in Roma ci sono decine di sale parrocchiali che sono cinematografici come tutti gli altri, che proiettano film di tutti i generi, che fanno pagare il regolare biglietto di ingresso a prezzi minori, che rappresentano una piccola attività commerciale, non speculativa, ma a scopo di guadagno che viene poi messo a disposizione di opere molto lodevoli. Dobbiamo tener presente che le sale parrocchiali sono molto più numerose delle sale private, sono circa 900 di più in tutta Italia.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono 5500 su 15.000 in tutta Italia.

TERRACINI. Ce n'è già più di un terzo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Però il rapporto, quanto a numero di posti, è molto inferiore.

TERRACINI. Evidentemente perchè non sono grandi teatri, tuttavia è uno stranissimo fenomeno, tipicamente italiano, perchè in Italia

c'è una tipica politica, non dirò a carattere clericale, confessionale, ma di larga liberalità per ciò che si attiene alla Chiesa. Ma sul terreno economico questi privilegi non dovrebbero essere ammessi o, quanto meno, dovrebbero essere severamente limitati.

Ci sarebbe, come vedete, larghissima materia per impostare una lunghissima discussione, per formulare grandi quantità di emendamenti, per impegnare assai a lungo la pazienza di coloro che stanno attendendo la conclusione della discussione.

Vorrei porre una domanda al nostro onorevole Presidente, nella sua qualità di relatore. Egli ha accennato ad alcune modificazioni, opportune, a questa legge; sono modificazioni limitate ad aspetti di carattere finanziario; ma occorrerà sapere, per determinare la posizione che dobbiamo assumere, se verranno formulati emendamenti precisi a questo proposito. Quando c'è l'urgenza, nessun emendamento; ma se emendamenti ci sono, si apra la strada agli emendamenti. E allora, poichè le critiche, le eccezioni, sono molte e numerose, se si aprisse la strada agli emendamenti, noi ne presenteremo e non limitati e non di poca importanza. Dico questo non per esercitare una pressione sopra i nostri colleghi e particolarmente sul nostro onorevole relatore, ma perchè dobbiamo sapere come condurci per lo sviluppo di questa discussione.

PRESIDENTE, *relatore*. Presenterò degli emendamenti sui punti che mi sono apparsi difettosi: rinuncerei al mio compito se non lo facessi. In omaggio all'urgenza mi limiterò peraltro ai punti fondamentali. Nel disegno di legge si parla, ad esempio, di funzionari di gruppo A; sarà opportunamente modificata questa terminologia. Ci sarà un altro punto da prendere in considerazione; cioè un punto di disparità fra l'articolo 18 e quello che noi stessi abbiamo deciso in materia di riforma della legge di pubblica sicurezza per quanto riguarda i film vietati ai minori degli anni 19. Ma tutto questo concerne più la forma che la sostanza, per essere in armonia con altrettante disposizioni prese in precedenza. Di sostanziale vi sono quattro punti:

1) maggiori garanzie da richiedere alle imprese minori perchè possano beneficiare delle

provvidenze stabilite da questa legge (articolo 5);

2) elevazione dal 14 al 16 per cento del contributo dello Stato (articolo 11);

3) elevazione dal 18 al 20 per cento dell'abbuono per gli esercenti delle sale cinematografiche (articolo 12);

4) elevazione dal 20 al 40 per cento (e questo mi era dimenticato di dirlo prima) dell'abbuono dei diritti erariali per la programmazione di film adatti per la gioventù mettendoli sullo stesso piede dei film prodotti per la gioventù (articolo 14).

BUSONI. L'abolizione del fondo di trecento milioni di cui all'articolo 17.

PRESIDENTE. Questa abolizione ci viene in aiuto per la copertura. Dobbiamo reperire infatti la somma di 700 milioni, e ciò può farsi in questa maniera: per l'aumento dell'abbuono, dal 18 al 20 per cento, si trova il compenso nei trecento milioni che verrebbero soppressi. Quanto all'aumento del contributo dal 14 al 16 per cento, il finanziamento l'otterremo con la riduzione dal due all'uno e mezzo per cento del contributo di cui al decimo comma dell'articolo 15 per i film di attualità.

SCHIAVONE. In sede di discussione generale voglio soffermarmi su un punto soltanto. Noi siamo di fronte ad una legge con una data di scadenza precostituita. Non accade sovente questo; occorre preoccuparsene, tanto più che si vorrebbe abbreviare questo termine. Vi sono considerazioni di carattere tecnico che vanno tenute presenti: la preparazione di un film richiede un certo tempo. La realizzazione richiede un tempo più lungo. La legge tra breve diventerebbe inoperante. Nessuno intraprenderebbe un film perchè non avrebbe uno spazio di tempo sufficiente.

Aderisco invece al concetto che si debba eliminare la somma di trecento milioni ed elevare il contributo dal 14 al 16 per cento, perchè bisogna incoraggiare l'industria nazionale.

L'articolo 15 contempla l'abbuono per i film di attualità; vi è però una limitazione a questo beneficio: si pone un limite di 200 giorni all'anno; sarei per la eliminazione di questa limitazione.

Sarebbe inoltre opportuno coordinare la legge che stiamo esaminando con la legge di pubblica sicurezza, in rapporto ai film per minorenni. Temo che vi sia una forte discordanza. Qui si va avanti con il sistema del divieto che attira i ragazzi; bisogna eliminare questo inconveniente.

CAPPELLINI. Vorrei ringraziare i colleghi di questa Commissione e particolarmente il Presidente relatore, il quale, all'inizio della sua relazione, si è richiamato ad un apprezzamento che ho avuto occasione di esprimere in Aula. Desidero approfittare di questa occasione per spiegare la cosa. C'è stata in realtà questa lagnanza circa un certo ritardo che avevo riscontrato, ma in polemica con l'onorevole Andreotti il quale ha avuto occasione di scrivere e fare diffondere su giornali un suo articolo con il quale si accusavano i parlamentari di estrema, e in particolare i comunisti, di avere condotte un ostruzionismo a questa legge nell'altro ramo del Parlamento: il che non è esatto.

Che cosa ebbe a scrivere Andreotti? Indicava i comunisti come la causa del ritardo della discussione sul cinema. Questo mentre il presente disegno di legge fu approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 dicembre 1955 soltanto dopo che le opposizioni avevano già presentato un proprio disegno di legge il 23 marzo 1955. Parlamentari di sinistra, Alicata e altri, alla data di cui sopra, e, il 30 settembre 1955 parlamentari di destra presero tempestivamente l'iniziativa di presentare un disegno di legge sulla cinematografia in quanto non ignoravano che la legge scadeva nel 1955 ed era stata già prorogata. Il Governo, pur avendo tutto il tempo per presentare un nuovo progetto, ancora non lo aveva fatto.

Non vedo pertanto quale utilità e quale serietà dovessero spingere l'onorevole Andreotti a prendere quella posizione, ispirato a motivi polemici che non sono seri e non sono onesti.

Sarebbe comunque stato opportuno che anche al Senato si nominasse una Commissione speciale, come alla Camera dei deputati. Ciò avrebbe favorito la rapidità dello svolgimento dei lavori.

PRESIDENTE, *relatore*. Illusione.

CAPPELLINI. Rappresentanti delle Commissioni cui il provvedimento in esame è stato deferito in sede consultiva avrebbero potuto far parte di quella Commissione speciale. Oggi noi manchiamo di un parere: la Commissione speciale non avrebbe avuto bisogno di pareri di altre Commissioni.

Fatte queste premesse vorrei dire alcune cose in rapporto a ciò che ha esposto il nostro relatore.

Concordo anzitutto con quanto ha detto il senatore Terracini, anche e sopra tutto per quanto concerne una durata più breve di questa legge.

Se noi volessimo seriamente esaminare questo disegno di legge, bisogna riconoscere che non lo potremmo fare se non richiamandoci alle leggi precedenti, sopra tutto a quella del 1949. Anche per questo motivo si impone la presentazione di una legge organica sulla cinematografia che abolisca e riassuma tutte quelle precedenti.

Per ciò, in relazione all'urgenza che c'è per questo provvedimento e alle pressioni che si ricevono da ogni parte noi avevamo preso, a me pare, la lodevole decisione di non presentare nessun emendamento e di approvare questo disegno di legge così come ci è stato trasmesso dalla Camera. Ma poichè quanto ha detto l'onorevole relatore ci fa pensare che degli emendamenti ci saranno, di qui la necessità per noi di presentarne degli altri.

Detto questo, gradirei avere delucidazioni su tre punti della relazione del Presidente Zotta. Ad un certo punto l'onorevole relatore ha ricordato l'accordo finanziario con l'America. Tale accordo prevede che solo il 15 per cento degli utili per la programmazione dei film può essere esportato, il 40 per cento impiegato in industrie cinematografiche in Italia e il rimanente utilizzato per scopi vari, sempre nel nostro Paese. Vorrei che il nostro onorevole relatore si compiacesse, a questo proposito, di fornire alla Commissione maggiori ragguagli. Questa cifra che supera il 40 per cento come viene impiegata? Più esattamente, come è stata fino ad oggi impiegata? Non c'è nessuna pubblicazione a questo proposito. Noi non sappiamo nulla.

PRESIDENTE, *relatore*. Commesse, petroliere...

CAPPELLINI. Questo 40 per cento che viene reinvestito in Italia ha contribuito in grande misura a creare la crisi della cinematografia italiana. Ecco un argomento che mi sembra valga la pena di esaminare. In Italia si sono messi a produrre colossi cinematografici utilizzando questi proventi. Si sono messi a pagare cifre favolose utilizzando proventi che a loro non costavano molto. Si è introdotto il malcostume di abbandonare la linea italiana per abbracciare in Italia la linea americana, ingaggiando artisti con paghe favolose.

Quando un artista si abitua ad essere pagato esageratamente, le stesse richieste poi le fa ai produttori italiani; così si crea quel meccanismo che ha portato alle conseguenze che abbiamo registrato. Non sarà soltanto questo il motivo della crisi ma è indubbiamente un elemento che deve essere preso in considerazione.

Vorrei pregare il nostro relatore e il rappresentante del Governo di voler esaminare se questo accordo è tuttora valido, perchè dopo tale accordo i due rami del Parlamento hanno votato una legge che è diventata legge dello Stato, in base alla quale si facilitano gli importatori in Italia di valute estere destinate ad essere impiegate in attività italiane, dando diritto a questi importatori di riesportare la totalità degli utili che ritraggono da questa loro attività. Allora mi domando se questa legge successiva non annulli la precedente, nel qual caso non ci sarebbe più nemmeno la norma restrittiva del 15 per cento, perchè tutti gli utili che le case americane realizzeranno, potranno essere esportati. Non ho la legge sottomano, ma ricordo che fu sollevata questa questione in Aula.

PRESIDENTE, *relatore*. nella legge alla quale allude il senatore Cappellini si tratta di investimenti in opere di produzione, in questo disegno di legge si tratta di investimenti in film.

CAPPELLINI. Non ci fu data una risposta soddisfacente.

L'altra questione che desidero sollevare è quella che si riferisce alla capacità di assorbimento del mercato italiano, che viene indicata in 450 film all'anno. Non è perfettamente esatto. Il mercato italiano non ha la capacità di assorbire 450 film all'anno. Il mercato italiano, sempre che si sia in grado di offrire un prodotto accettabile, è in grado di assorbire 300-350

film all'anno, e non di più. Ecco che si inserisce l'elemento critico di un troppo forte numero di film americani che si importano in Italia e che, in base all'accordo in vigore, è costituito da 900 film per un periodo che va dal 1952 al 1956, con una media di 225 film all'anno; e tutto ciò senza nessuna contropartita. La contropartita poi che abbiamo ottenuto dagli americani, come esportazione di film italiani in America, si è risolta per noi in un niente di fatto, o quasi. Infatti, mentre abbiamo accettato di importare annualmente 225 film dall'America con la speranza di incrementare la esportazione in quella direzione, praticamente solo tre nostri film hanno avuto successo in America; tutti gli altri o non sono stati programmati o non hanno ottenuto alcun successo.

Che cosa vuol dire tutto ciò? Che il mercato italiano ha bisogno di esportare, altrimenti non vive, nonostante il 14, il 16 per cento, i contributi per la nostra produzione. Questa nostra produzione non si difende così; ha bisogno di esportare e largamente esportare in tutte le direzioni, altrimenti sarà sempre passiva, sarà sempre una industria non industria, dovrà andare avanti con accorgimenti vari; molti si lanceranno nella produzione ma non faranno che totalizzare delle perdite, come è avvenuto fino ad oggi. L'accordo con l'America, come si vede, si è risolto a tutto nostro danno. Noi importiamo 225 film americani all'anno e non esportiamo in America alcun film come non possiamo esportare in America alcun prodotto. A parte altre considerazioni che sarebbe doveroso fare, ma che faremo quando esamineremo gli articoli, rimane il fatto della invadenza del film americano che crea un gusto che non è sempre sano. La vita non è costituita soltanto di vicende a lieto fine; i film americani si risolvono in modo idilliaco; ma la vita non è così neanche in America. E allora si crea un gusto particolare che non è quello sano; gli spettatori non vengono messi dinanzi alla realtà delle cose. Senza accorgerci danneggiamo la nostra produzione nazionale.

Non a caso la Francia è stata più prudente nello stipulare un accordo con gli americani per quanto riguarda importazione di film dall'America. Questo è un problema serio che deve essere affrontato, altrimenti si otterrà ben poco non ostante gli aiuti che si vogliono accordare alla cinematografia italiana.

Vi è poi il problema della coproduzione. Si tratta di vedere come deve essere organizzata questa coproduzione. Dobbiamo preoccuparcene. Perché oggi il mercato spagnolo è diventato mercato di attualità? Perché registi e artisti americani e italiani vanno a girare film in Spagna? Perché costano molto meno. Si rappresentano dei film con l'etichetta di film nazionali e di nazionale non hanno nulla.

« Marcellino pan y vino » è un film italiano, secondo l'etichetta. Prego di controllare: non vi è nulla di italiano, non la regia, non gli artisti, ma è stato classificato come italiano ed ha ottenuto i premi italiani. È qualche cosa che può rasentare il malcostume. Così il recente film « Amanti nel deserto » della « Roma Film », è un'altra produzione italo-spagnola, prevalentemente girata in Spagna. È stata abbandonata la ripresa del film e lo smacco del prestigio italiano è notevole, e ora non si sa come completarlo. Ma anche questo film avrebbe diritto a tutti i premi italiani, mentre di italiano non c'è nulla.

Non prendo posizione contro la coproduzione, ma questo settore deve essere esaminato.

In Italia abbiamo molte leggi, alcune delle quali sono anche buone, ma o sono male applicate o non vengono applicate affatto. La legge del 1949 aveva dei punti buoni, ma è stata applicata per favorire e arricchire in modo incredibile i produttori di documentari. Ci sono dei produttori che hanno guadagnato miliardi con le percentuali che la vecchia legge prevedeva.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Li hanno poi perduti facendo dei film.

CAPPELLINI. Questo aggrava la loro posizione, non la migliora. Dopo averli mal guadagnati dovevano spenderli bene; si vede che non avevano nessuna capacità tecnica. « L'Astra Film » ha guadagnato miliardi. Con documentari che potevano costare un o milione un milione e mezzo, ha ottenuto dallo Stato contributi di 40-50 milioni. Poi si è messa a produrre dei film senza averne la capacità, si è ingigantita ed ha portato la nostra cinematografia allo stato di crisi di cui oggi registriamo le dolorose conseguenze.

Qui ora si inserisce un elemento indiretto che vale la pena di segnalare, ed è quello che si

lega all'attività degli enti parastatali: Cinecittà, Istituto Luce, ENIC. L'onorevole Brusasca ricorderà che, nel 1952, l'onorevole Andreotti, rispondendo ad un mio intervento in Aula, ebbe a dare assicurazione che questi enti sarebbero stati riorganizzati nel giro di un breve periodo di tempo. Non si è fatto nulla da allora ad oggi, anzi la situazione è peggiorata. Lo stesso può dirsi nei riguardi della situazione degli artisti e dei registi che dovrebbero uscire dal Centro sperimentale. Sarebbe bene esaminare questa questione dopo gli impegni che aveva assunti l'onorevole Andreotti.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevoli senatori, confermo quanto ho dichiarato precedentemente alla Camera e al Senato, che lo scopo di queste norme è quello di risolvere i problemi più urgenti. Il titolo stesso sta a significare che questo disegno di legge venne preparato in vista della scadenza, col 31 dicembre 1955, delle norme in vigore sulle provvidenze a favore della cinematografia. Occorreva provvedere subito perchè non fossero interrotte le lavorazioni in corso.

I rappresentanti di categoria, soprattutto quelli del settore artistico, mi prospettarono subito il problema della revisione dei film. La questione della censura è stata sollevata sia al Senato che alla Camera in relazione alla norma dell'articolo 21 della Costituzione e io ho affermato ripetutamente e confermo qui che la materia non può essere affrontata in questa sede anche per lo studio approfondito che essa richiede. La decadenza delle leggi vigenti ha reso necessario decidere con ogni urgenza sulla proposta ovvero sulle modifiche delle norme relative alle provvidenze di carattere economico.

In rapporto alle critiche mosse contro il disegno di legge ho dichiarato al Senato che il Governo per primo è convinto della necessità di provvedere, appena se ne presentino possibilità, ai rinnovamenti che saranno imposti dalle circostanze.

Si è presentato un nuovo fatto, che può essere variamente interpretato o valutato, ma che ha avuto negli ultimi mesi una larga influenza sui gusti del pubblico: la trasmissione televisiva di « Lascia o raddoppia ? » che in un primo tempo ha ridotto grandemente le frequenze nei cinematografi.

Alcuni giorni fa uno dei più grandi esponenti della cinematografia americana, presidente della Paramount, diceva che in America si è verificata una contrazione del 25 per cento nella frequenza degli spettatori a causa della televisione, della diffusione della piccola motorizzazione e della tendenza a dedicarsi all'abbellimento della propria casa.

Dal giorno in cui ho assunto questo incarico, circa un anno fa, il numero degli apparecchi televisivi è raddoppiato e chi conosce le zone rurali sa che ove c'è un apparecchio televisivo si crea un luogo di convegno a scapito del piccolo esercente cinematografico che già lamenta la concorrenza della televisione e invoca protezioni fiscali.

Si presenta, quindi, un complesso di fattori che deve essere studiato attentamente per adeguare le norme legislative all'evoluzione in corso e soprattutto per far sì che le esigenze artistiche si concilino con quelle sociali, che devono avere una posizione di preminenza.

L'onorevole relatore ha parlato di 830 milioni di spettatori paganti, ma la cifra totale degli spettatori è di un miliardo perchè ci sono i non paganti, che pure sono influenzati dallo spettacolo a cui assistono. Ricordando la cifra di un miliardo non alludo a un fatto economico in rapporto al numero dei biglietti venduti, ma a un fatto sociale per l'influsso che il cinema esercita sul popolo italiano.

Per tale ragione, quando alla Camera dei deputati si è proposta l'apposizione di un termine di validità alla legge, non ho avuto nessuna difficoltà di accettarlo perchè sono convinto che anche prima del luglio 1959 il Governo stesso prenderà l'iniziativa per portare innovazioni.

Rispondo ora al senatore Schiavone. Mi è stato detto: « Se mettete un termine troppo breve impedisce l'impostazione di programmi vasti ». Il 1957 era effettivamente un termine troppo breve, ma quello del luglio 1959 appare adeguato, anche perchè consente l'impostazione di lavori di larga mole.

Posso tuttavia dichiarare al Senato che la proposta fatta da più parti perchè questa legge sia riveduta non appena si avranno tutti gli elementi per adeguarla ai tempi nuovi, trova il Governo consenziente.

I membri di questa Commissione hanno ricevuto, penso, una lettera dell'ANAC. Esponenti

di questa Associazione vennero a farmi una visita — io desidero sempre avere i contatti più larghi possibili con le categorie interessate — e mi presentarono una lettera nella quale si esprimeva un parere decisamente sfavorevole alla legge. Li pregai di dirmi cosa si poteva fare subito o di darmi elementi precisi perchè potessi fare proposte concrete l'indomani al Senato. Mi risposero testualmente: «Dobbiamo confessare che avvertiamo la necessità di un cambiamento, ma non ci sentiamo di fare delle proposte».

È stato presentato un disegno di legge che contempla una limitazione alla validità della legislazione vigente fino al 31 dicembre 1957, per adeguare le norme ai principi della Costituzione. Qui però ci troviamo soltanto sul piano tecnico ed economico e su questo piano il senatore Busoni conosce il progetto dell'onorevole Alicata il quale come provvidenze propone il 16 per cento i lungometraggi e nel complesso segue l'impostazione della legge 29 dicembre 1949. A questo riguardo sono grato al senatore Cappellini, che è un esperto in materia, per aver dichiarato che la legge del 1949 ha del buono; è in effetti una buona legge che in passato è stata male applicata. È anche per questo che sono state proposte modifiche importanti. Sono state stroncate le speculazioni per i documentari che prima consentivano guadagni di miliardi all'anno, come ha detto giustamente il senatore Cappellini, ma che oggi avranno in tutto 600 milioni di premi. Sono milioni che si risparmiano in un'opera di risanamento che era doveroso compiere.

È stato pure operato un grosso taglio alle attualità che percepivano un contributo del 3 per cento; nel progetto governativo esso è stato ridotto all'1,50 per cento, la Commissione speciale della Camera lo ha portato al 2 per cento e infine il relatore ha proposto questa mattina di ritornare all'1,50 per cento per aumentare i fondi necessari alla copertura delle spese.

È previsto l'aumento dal 12 al 20 per cento del ristorno dei diritti erariali perchè l'esercente sia maggiormente invogliato a proiettare film nazionali.

Il disegno di legge che noi esaminiamo tende essenzialmente a risolvere i problemi improrogabili.

Il senatore Terracini si è reso interprete dello stato d'animo di tutte le categorie che desiderano questa legge e che sono precisamente quelle che hanno maggior bisogno di aiuto e di assistenza.

Le altre categorie hanno mezzi propri. Forse è vero che qualcuno vede volentieri la protrazione dei nostri lavori perchè desidera la caduta di altri concorrenti. Ma il Governo deve fare tutto il necessario perchè le sane iniziative siano sorrette.

Ringrazio il senatore Terracini per avere messo in risalto questa urgenza, da me già segnalata nella precedente riunione. È incompatibile questa urgenza con gli emendamenti che sono stati proposti? È evidente che se si apre la via agli emendamenti tutti i componenti della Commissione, come pure il Governo, hanno diritto di presentarne. Si tratta perciò di decidere con piena consapevolezza della responsabilità rispettiva di parlamentari e di Governo se dobbiamo accogliere il disegno di legge come perviene dalla Camera, senza alcuna modifica, oppure se dobbiamo apportare quegli emendamenti che riteniamo possano portare miglioramenti effettivi al testo del provvedimento. Per quanto riguarda la proposta del relatore per l'aumento dal 14 al 16 per cento del contributo ai film nazionali, io penso che ci troviamò d'accordo.

BUSONI. Chi è che si era rifiutato di accettare questa percentuale?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo, che ora l'accetta perchè si sono verificati dei fatti nuovi. Il fallimento della « Minerva » ha fatto sorgere esigenze nuove. Il Governo sarebbe stato colpevole se non le avesse considerate.

Dobbiamo altresì colpire i tentativi avventati e a questo scopo mira la nuova norma che impone al produttore di dimostrare di possedere i mezzi idonei per portare a termine il film. Con questa disposizione si difendono anche i lavoratori perchè troppe volte si è constatato che alcuni produttori, a un certo punto, non hanno potuto far fronte ai pagamenti del personale. Si ottiene inoltre anche una moralizzazione dell'ambiente cinematografico.

Mentre si creano difese contro la concorrenza straniera si deve migliorare il livello della produzione italiana. È con questi fini che il Governo aderisce volentieri all'aumento della percentuale dal 14 al 16 per cento come all'aumento dal 18 al 20 per cento dell'abbuono a favore degli esercenti. L'esercente proietta il film finché non ritiene che sostituendolo con un altro possa ricavarne un maggior profitto; con l'aumento dell'abbuono sui diritti erariali lo si invoglia a fare una più lunga tenuta del film nazionale.

Vengo ora a trattare l'argomento della concorrenza straniera. Ricordo in primo luogo che anche la cinematografia straniera è in crisi, sia pure in misura inferiore a quella italiana; è in corso un processo di revisione generale e il pubblico, specialmente quello di una certa categoria, si è stancato del film tendente a dar valore soprattutto alle doti fisiche; alcuni film molto liberi, proiettati lo scorso anno, non hanno avuto fortuna presso il pubblico. Ho citato in Senato un film americano, « Marty »: chi lo ha visto avrà constatato che il neorealismo italiano ha chiaramente determinato lo svolgimento dell'azione. È stata per me una grande soddisfazione vedere come il cinema italiano abbia esercitato la sua influenza sul più grande mercato di produzione del mondo.

Con i maggiori aiuti, ai quali aderisce, il Governo vuole rafforzare la nostra cinematografia, vuole una produzione selezionata, vuole offrire le più larghe e ragionevoli possibilità di azione e di creazione agli artisti e agli sceneggiatori della cinematografia italiana.

Il senatore Terracini ha parlato degli artisti. Il problema è stato ampiamente studiato, particolarmente in rapporto alle considerazioni fatte dal senatore Cappellini sulla esportazione.

Nel mercato degli Stati Uniti abbiamo avuto successo con alcuni film fatti all'italiana, ma occorre tener presente che questi film sono piaciuti nelle zone dove vivono grosse comunità italiane. Se vogliamo esportare (come giustamente ha detto il senatore Cappellini, la produzione non può avere un avvenire sicuro se non esporta) bisogna che i nostri film piacciono al pubblico dei mercati di esportazione. Si è cercato di ottenere ciò anche con l'ingaggio di artisti il cui nome garantisca una larga diffu-

sione al film. Era opportuno farlo? Da un lato c'è da difendere il lavoro italiano e dall'altro l'esportazione nei mercati stranieri. In questa legge è contemplata la possibilità di artisti stranieri a condizioni di reciprocità. La Magnani ha lavorato in America. Cito la « Rosa tatuata » e « Un tedesco a Parigi ». Sofia Loren e la Lollobrigida lavorano a Parigi.

TERRACINI. A quali condizioni lavorano laggiù?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Per quanto riguarda la parte fiscale e la differenza di trattamento posso convenire col senatore Terracini; ma se vogliamo soddisfare anche i gusti degli stranieri, siamo costretti a consentire degli scambi.

Il senatore Cappellini ha accennato al film: « Elena di Troia », che è un lavoro americano girato in Italia. I produttori americani hanno detto che erano disposti a spendere milioni di dollari per fare questo film.

BUSONI. Per immobilizzare Cinecittà, con tutte le conseguenze che si conoscono.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Data la crisi non potevamo rifiutare. Quei produttori dichiararono che nel caso di un nostro rifiuto sarebbero andati in Spagna o in Jugoslavia, dove Franco e Tito avrebbero dato le truppe gratis se il film fosse stato girato nei loro Paesi. Che cosa si poteva fare? Accettando si dava lavoro a migliaia e migliaia di persone e ad alcuni buoni attori italiani. Si tratta di un film dove gli americani hanno speso per tre miliardi di lire.

Debbo ricordare che c'è un film italiano fatto da Carmine Gallone, « Michele Strogoff », che è stato girato in Jugoslavia perché quel Governo ha messo a disposizione le sue truppe. Se il Governo dovesse seguire un criterio rigido farebbe perdere del lavoro alle maestranze, sollevando proteste anche da parte loro.

Il lavoro italiano, in questo disegno di legge, è difeso più di quanto non lo fosse con la legge precedente. Il Governo ha interesse a continuare su questa via, tenendo presente l'esi-

genza di quel minimo scambio di artisti che permetta alla nostra produzione di essere esportata.

Veniamo ora ai premi. Se i 300 milioni destinati prima alle copie dei film a colori vengono trasferiti al fondo del 16 per cento, rimangono solo cinque premi di cinque milioni ciascuno. Sono poca cosa, ma servono a spronare la produzione; quello del cinematografo è un mondo sensibile che vive più di queste soddisfazioni che di compensi materiali. I premi devono avere valore di stimolo. Quelli stessi dell'ANAC dicono di non darli più, ma mesi or sono li chiedevano; ed è più difficile decidere quando si avvertono tali contraddizioni fra le stesse categorie interessate.

Cinque milioni non sono molti, ma non costituiscono neppure una cifra così trascurabile da apparire simbolica. Il Governo ritiene perciò opportuno che i premi rimangano.

L'aumento del deposito da 2 milioni e mezzo a 5 milioni e mezzo e i 100 giorni di programmazione obbligatoria costituiscono, ad avviso non soltanto del Governo, ma anche delle categorie interessate, una notevole difesa contro la concorrenza straniera. Ci sono d'altra parte esigenze di mercato che sono state ampiamente chiarite dal relatore. Il mercato italiano conta 15.000 sale che vogliono film. La Francia ha potuto fissare un contingente perchè il suo fabbisogno in questo campo è un terzo del nostro, non avendo lì il cinematografo il carattere popolare che ha assunto presso di noi.

Dobbiamo, d'altra parte, riconoscere che, indipendentemente da ogni considerazione ideologica, politica o sociale, i film americani sono graditi al pubblico italiano e sono pertanto desiderati dagli esercenti. Può darsi che si tratti di un fenomeno analogo a quello delle sigarette, ma una volta che la richiesta è sorta non possiamo trascurarla senza determinare imprevedibili reazioni.

Sono convinto, tuttavia, che le limitazioni imposte costituiscano una misura adeguata per difendere la produzione nazionale.

Circa l'argomento del credito, che è apparso sotto una luce particolarmente grave in occasione del recente fallimento della « Minerva », proporrò a nome del Governo un emendamento circa l'impiego del deposito di 5 milioni e mezzo per il doppiaggio di film stranieri. Il

disegno di legge approvato dalla Commissione della Camera dei deputati determina come segue l'impiego di questa somma: 2 milioni sono destinati al finanziamento della produzione, 1 milione e mezzo per il finanziamento all'esercizio, mentre gli altri 2 milioni costituiscono un fondo di garanzia che però, in definitiva, va sempre a vantaggio della produzione.

È noto che dopo il fallimento della « Minerva » molte sale si sono viste togliere il premio. Ci fu del panico e il Governo intervenne.

Il Ministro del tesoro convocò i rappresentanti delle grandi banche e in quella riunione, alla quale io partecipai, riuscimmo a rompere la spirale del panico. Fu rilevata la leggerezza con cui erano stati dati dei crediti, ma si riuscì a vincere lo stato di panico che si era diffuso.

Alcune case di produzione, anche sane, hanno bisogno di crediti a lunga scadenza, che non riescono a ottenere dalle banche. E, mediante modalità da fissarsi dalla Presidenza del Consiglio, dal Ministro delle finanze e da quello del tesoro, si potranno concretare gli interventi per il consolidamento delle ditte che meritano di essere aiutate per continuare il loro lavoro. Sono dell'avviso che abbiamo fatto molto per rendere più snello il credito cinematografico.

Chiudo con una ultima considerazione in materia di agibilità, per rispondere al senatore Terracini.

La Commissione speciale della Camera votò un emendamento per effetto del quale non si deve più tener conto del rapporto popolazione-posti cinema nella concessione di agibilità cinematografica; a seguito di questo voto della Camera è stato studiato attentamente un criterio che permetta l'apertura di sale dove aumenta la frequenza del pubblico, criterio che ritengo si adegui alla logica e al buon senso.

Si è perciò stabilito che potevano essere date nuove agibilità cinematografiche in rapporto al maggior consumo, cioè a una maggiore vendita di biglietti.

Si trattava di un problema delicato e difficile. Infatti il criterio basato sull'aumento della popolazione ha un valore diverso per il nord e per il sud, dato che l'affluenza del pubblico e l'interesse dello spettacolo sono tuttora molto differenti fra le due zone.



Il sistema adottato appare più equo. Si è, d'altra parte, lasciata la possibilità di aprire nuovi cinematografi nelle frazioni lontane dal centro, mentre nei Comuni sprovvisti di sale cinematografiche la prima domanda di agibilità verrà accolta immediatamente ove non ostino ragioni tecniche.

CAPPELLINI. Nella legge però non c'è tutto questo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non occorre, perchè il decreto del Presidente del Consiglio deve essere emanato ogni anno. Nei sei mesi fino alla fine del corrente anno, si potranno giudicare i nuovi criteri in sede di applicazione.

Per le considerazioni sopra esposte, mentre ringrazio il relatore, senatore Zotta, e tutti i presenti per il contributo che hanno dato allo esame delle norme che stiamo per approvare, chiedo a nome del Governo:

1) che sia votato con urgenza il disegno di legge con quegli emendamenti diretti a meglio tutelare il settore del lavoro e dell'industria cinematografici;

2) che sia preso atto delle mie dichiarazioni sull'intendimento del Governo di adoperarsi perchè le norme siano rinnovate a mano a mano che le circostanze lo richiedano.

Entro il 31 dicembre 1957 dovranno essere emanate nuove norme per la revisione dei film. Può darsi che per quella data vi sia la possibilità e la opportunità di fare entrare contemporaneamente in vigore nuove norme sul piano della revisione, che il Parlamento deve affrontare.

Con questa prospettiva sono convinto che il Senato possa, con piena tranquillità, approvare le nuove disposizioni che sono attese da tutte le categorie interessate del Paese.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sono d'accordo che il presente disegno di legge abbia carattere contingente, sappiamo pure che riguarda un piano tecnico ed economico; attraverso il dibattito sono affiorate delle esigenze di emendamenti, da un lato e dall'altro.

Se noi apriamo la stura agli emendamenti chissà quando arriveremo in porto; perchè non basta che si arrivi in porto qui, bisogna poi andare alla Camera. Quali saranno gli umori dei deputati? Noi abbiamo ripetutamente adottato delle risoluzioni pratiche e opportune. Abbiamo riconosciuto in parecchi altri casi l'opportunità di portare emendamenti a disegni di legge, ma, data l'urgenza, abbiamo deciso di riservare ad un momento successivo l'esame di miglioramenti da apportare al testo approvato. Nella specie, dice il Presidente: piccole cose; dice il rappresentante del Governo: piccole cose; diciamo noi: grandi cose; per ciò, se entriamo nella discussione, dove andremo a finire? Ricordo che quando abbiamo discusso la legge sulla pubblica sicurezza abbiamo detto: approviamo, poi una commissione ristretta farà le sue proposte, che per la legge sulle elezioni politiche si è fatta la stessa cosa; ora, dato che entro il 31 giugno 1959 si dovrà fare una revisione generale, dato che entro il 1957, come osservava il rappresentante del Governo, si dovrà predisporre una legge che adegui la materia all'articolo 21 della Costituzione, perchè non bruciamo le tappe, perchè non approviamo il testo in esame così com'è, salvo poi al momento opportuno operare con serietà, con senno, con la massima prudenza, affinchè si abbia un unico testo che soddisfi tutte le esigenze? Questa è la mia modestissima proposta.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è da domandarci che cosa stiamo a fare qui al Senato se, in considerazione di particolari esigenze, si ricorre all'idea di approvare senz'altro un disegno di legge, rinviando ad ulteriori testi legislativi gli emendamenti. Così veniamo a scalfire l'istituto bicamerale. Lo scalfiamo profondamente nella nostra funzione e nell'opinione del Paese.

Facciamo in modo che questo disegno di legge sia approvato prima delle ferie. Vi sono le condizioni obiettive perchè questo avvenga e vi è il tempo materiale perchè ciò si faccia. Noi faremo così il nostro dovere; oggi è il giorno 4; approvando, esaminando, limando, modificando, così come la nostra coscienza ci suggerisce, il provvedimento in esame, potremmo inviarlo all'altro ramo del Parlamento per la fine della settimana. La Commissione spe-

ziale della Camera dei deputati in sede legislativa con buona volontà, comprendendo questa urgenza di provvedere, potrà licenziare il progetto all'inizio della settimana successiva.

Oltre a tutti quelli che appaiono emendamenti di pura forma, bisogna tenerne presente anche altri. Per esempio all'ultimo capoverso dell'articolo 3 si dice: «Un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IX, della Direzione generale dello spettacolo, esercita le funzioni di segretario». Usare questa espressione quando sappiamo che la stessa ormai è stata soppressa dalla nuova legislazione, e usarla non ostante il rilievo fatto in discussione, significa dare validamente una apparenza di mero lustro all'attività del Senato. Non mi sento di acconsentire alla domanda di licenziamento forfaitario del provvedimento avanzata dal senatore Agostino; aderisco invece allo spirito della sua proposta. Finora sono stati preannunciati soltanto pochi emendamenti, che possono essere esaminati con rapidità, nè mi sembra che vi siano discordanze sulla sostanza degli emendamenti che ho avuto l'onore di prospettare. Ora possiamo continuare la discussione del provvedimento, salvo a continuarla nel pomeriggio per poi poter approvare il provvedimento.

CAPPELLINI. Voglio riferirmi alle considerazioni fatte dal collega Agostino. Non sono così ottimista come lei, signor Presidente, circa la possibilità di ottenere rapidamente l'approvazione di questo disegno di legge da parte dell'altro ramo del Parlamento, ove fossero introdotti degli emendamenti. Dico questo anche e soprattutto in considerazione di quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario. L'onorevole Brusasca ci ha detto che la scadenza di questa legge è fissata per il 20 giugno 1959, ma che il Governo si propone di presentare una legge organica prima ancora della sua scadenza il che sta a confermare che il Governo condivide il nostro parere nel senso che si tratta di una legge insufficiente che ha bisogno di essere meglio orchestrata e realizzata.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Questo non lo riconosco.

CAPPELLINI. È certo però che non possiamo essere contrari, e non lo siamo, all'aumento della percentuale del contributo dal 14 al 16 per cento, perchè l'abbiamo chiesto noi stessi all'altro ramo del Parlamento. Affermiamo però che con questo semplice aumento non risolviamo la crisi della cinematografia. Il problema è più profondo. Nell'altro ramo del Parlamento fu proposta la costituzione di un'ampia Commissione che studiasse a fondo il problema, alla cui soluzione desideriamo portare il nostro modesto contributo. Perciò in relazione al pericolo esistente e indiscusso che altri emendamenti possano essere presentati (e l'onorevole Sottosegretario sa che la nostra parte ne presentò molti alla Camera dei deputati, per cui potremmo ripresentarli qui con l'aggiunta di quegli altri che la nuova esperienza ci può avere consigliato), noi siamo favorevoli ad approvare il disegno di legge senza modifiche.

Quanto alle altre osservazioni dell'onorevole Presidente, le condivido, come credo tutti gli altri colleghi. Si capisce che vi sono due rami del Parlamento indipendenti tra loro, e non è detto che si debba accettare senza modifiche un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati; anzi noi per primi più volte abbiamo preso la parola per biasimare questo costume che si è introdotto non per nostra iniziativa ma per iniziativa del Governo, il quale, basandosi sulla sua maggioranza, ha fatto votare dal Senato delle leggi considerate urgenti che non si dovevano modificare, altrimenti sarebbero dovute ritornare alla Camera con notevole perdita di tempo. E tali leggi sono state votate ed approvate nonostante la nostra opposizione. Quindi una ragione in più oggi di essere d'accordo per approvare senza modifiche una legge come questa appunto perchè altrimenti la legge non potrà essere definitivamente approvata dal Parlamento prima delle ferie estive. Voi siete anche qui in maggioranza e potete modificare il disegno di legge. Noi però facciamo questa dichiarazione chiara e precisa, che deve essere conosciuta da tutto il popolo italiano affinché non si speculi, come ha fatto l'onorevole Andreotti, che con alcuni suoi articoli ha voluto scaricare su di noi la responsabilità della non approvazione di alcune leggi,

dicendo che facevamo dell'ostruzionismo, il che non era vero, come è stato dimostrato.

L'unico emendamento potrebbe riguardare la scadenza della legge, ma penso che si possa rinunciare alla riduzione della durata perchè questa riduzione la troviamo implicita nella risposta data dall'onorevole Sottosegretario. Quindi non insistiamo neanche su questo punto perchè ci rendiamo conto della situazione veramente grave esistente nel Paese a proposito di questa attività.

Queste sono le ragioni per le quali condivido la proposta avanzata dal senatore Agostino.

PRESIDENTE, *relatore*. Il disegno di legge va modificato anche perchè non vi è la copertura.

CAPPELLINI. Sentiamo in che cosa consiste questa mancanza di copertura. Io sono di diverso avviso.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per le spese contemplate dal disegno di legge presentato dal Governo alla Camera dei deputati era prevista la copertura; come contributo per le attualità era stabilita la percentuale dell'1,50 per cento, mentre per i compiti istituzionali della cinematografia era previsto un fondo di un miliardo. La Camera ha aumentato il contributo alle attualità dall'1,50 per cento al 2 per cento, con un aumento annuo di spesa di 500 milioni, e ha portato da un miliardo a 1.250.000.000 il fondo sopra citato.

Per i 750 milioni di maggiore spesa non è prevista la copertura. Il Governo fece presente questa necessità, ma la maggioranza votò a favore dell'aumento e il problema si ripresenta ora qui; è appunto attraverso le proposte presentate dal senatore Zotta, tendenti a ridurre il contributo alle attualità dal 2 all'1,50 per cento e ad apportare alcune altre modifiche, che si potrebbe sanare questa situazione.

La 5ª Commissione del Senato sta ora esaminando le possibilità di copertura, per dare il suo parere sul provvedimento.

GRAMEGNA. Ma col proporre l'aumento dal 14 al 16 per cento e dal 18 al 20 noi aggraviamo la situazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Si capisce che se da una parte si toglie, dall'altra si aggiunge.

GRAMEGNA. Come ha detto l'onorevole Sottosegretario, per quell'aumento dall'1,50 al 2 per cento si è avuto uno spareggio di 750 milioni. Ora se ritorniamo alla dizione del progetto governativo, scompare lo spareggio di 750 milioni, ma a nostra volta aggraviamo la situazione con i citati aumenti dal 14 al 16 per cento e dal 18 al 20 per cento.

PRESIDENTE, *relatore*. Quando arriveremo al punto, ne parleremo. Intanto giova rilevare che in ogni caso il disegno di legge deve essere modificato perchè attualmente non c'è la copertura.

TERRACINI. Intendiamoci sul significato della parola « copertura ». Questa è una legge che non comporta stanziamenti, perchè si tratta di avvalersi in un modo o nell'altro di certe entrate le quali possono essere acquisite all'E-rario dello Stato per determinati scopi e possono essere ristornate (mi pare che questo sia il significato del termine). Anche nel primitivo disegno di legge presentato dal Governo non vi era un articolo pertinente alla copertura, perchè, ripeto, questa è una di quelle leggi che non richiedono la copertura a termini dell'articolo 81 della Costituzione. Si tratta di stabilire in che modo si deve usare la cinematografia e quanto lo Stato introita su questo determinato settore di attività economica del Paese. È dunque un problema di amministrazione e non un problema di ricerca di fonti.

PRESIDENTE, *relatore*. Vi è però l'articolo 24 che recita: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ». Ora c'è da ricordare che nel disegno di legge governativo questo fondo era di un miliardo a cui sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati 250 milioni, somma che è rimasta senza copertura. Non si tratta dunque di ristorni, ma di una somma che grava sul bilancio dello Stato.

MANCINELLI. Vi è l'articolo 36.

TERRACINI. La formula dell'articolo 36 è appunto indeterminata per le argomentazioni che ho formulato poco fa.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo 36 recita: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo 532 dello stato di previsione dal Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento, e, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato ». In relazione a tale stanziamento, è prevista la somma di un miliardo e non di un miliardo e 250 milioni.

TERRACINI. Mi perdoni, signor Presidente, ma fino adesso non è previsto nulla...

PRESIDENTE, *relatore*. Ma i provvedimenti legislativi in corso sono già registrati, e tra questi figura il disegno di legge in discussione con la cifra di un miliardo e non di un miliardo e 250 milioni.

TERRACINI. Saranno stati iscritti soltanto a titolo di promemoria.

PRESIDENTE, *relatore*. Vi è l'allegato alla nota preliminare al bilancio.

TERRACINI. Onorevole Presidente, non c'è ancora una impostazione definitiva, perchè la legge può subire delle modificazioni. D'altra parte sappiamo che queste impostazioni si fanno sul gettito delle imposte, su quei proventi erariali che sono ancora indeterminati nella loro entità. Quindi è chiaro che sono tutte annotazioni, direi, sotto forma algebrica. Non c'è alcuna cifra definitiva.

PRESIDENTE, *relatore*. Il capitolo è stato formato con questa previsione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero pregare il senatore Terracini di considerare

bene l'articolo 11 in base al quale viene dato ai produttori un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo. Questo contributo viene corrisposto non mediante una trattenuta sugli incassi che fanno gli esercenti, ma viene erogato direttamente dallo Stato e la percentuale del 14 per cento costituisce il parametro di applicazione. Per gli esercenti il metodo è diverso; ad essi viene ristornata immediatamente, sera per sera, una somma pari al 18 per cento dei diritti erariali; sono quindi due operazioni completamente diverse.

CAPPELLINI. Confrontando la legge fino ad oggi in vigore, con questa legge che dovrebbe sostituirla, osservo che con la vecchia legge si avevano minori entrate come gettito fiscale dell'attività cinematografica e maggiori uscite, perchè la legge precedente costava allo Stato, credo, di più di quello che costerà la nuova legge. Perciò a mio modo di vedere non dovrebbe prodursi una mancanza di copertura, perchè con la nuova legge, apportiamo un beneficio all'erario dello Stato questa è la verità.

Inoltre, per quanto riguarda il capitolo 532, io penso che esso possa coprire anche quella maggiore spesa a cui ha accennato l'onorevole Presidente. Ora se guardiamo le entrate di questo settore, riferendoci al bilancio che abbiano recentemente esaminato ed approvato, che cosa rileviamo? Rileviamo che le entrate sono oggi maggiori di quelle che si avevano in passato. Perciò io credo che non si possa ricorrere al motivo di una mancanza di copertura per cercare di apportare modifiche a questo disegno di legge.

Infine penso che potrebbe essere utile, anche se non decisivo, conoscere il parere scritto della Commissione finanze e tesoro.

PRESIDENTE, *relatore*. Il parere scritto della 5ª Commissione ancora non ci è pervenuto. L'onorevole Sottosegretario Arcaini mi aveva fatto però presente che il Governo era d'accordo sugli emendamenti da me proposti. Comunque, penso che, prima di arrivare al punto in discussione, avremo il parere scritto della Commissione finanze e tesoro.

Data l'ora, sospendo la seduta, che verrà ripresa nel pomeriggio.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 18,40).

PRESIDENTE, *relatore*. Comunico agli onorevoli colleghi che è pervenuto il parere favorevole della Commissione per l'industria e il commercio sul disegno di legge in esame.

Il senatore Spagnolli, intervenuto a questa ripresa pomeridiana della nostra seduta, credo sia in grado di esprimerci oralmente il parere della Commissione finanze e tesoro.

SPAGNOLLI. La Commissione finanze e tesoro, presenti anche i rappresentanti della opposizione, si è trovata d'accordo nel formulare parere favorevole a questo provvedimento.

In altri termini, la Commissione di finanza, presa visione delle modifiche che il relatore intende proporre al disegno di legge, non si oppone agli eventuali aumenti rispetto agli stanziamenti precedentemente stabiliti.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, primo comma, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) da nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici;

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici:

uno dagli scenografi cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

tre dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, scelti fra gli autori cinematografici di chiara fama (soggettisti e sceneggiatori, registi, musicisti ) ».

Al primo comma sono aggiunte le seguenti lettere:

« *i*) da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

*l*) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

*m*) da un rappresentante della Commissione nazionale per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), e i rappresentanti dei tecnici e degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera *h*), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente ».

BUSONI. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione preliminare, vorrei dire cioè che noi manteniamo tutte le nostre riserve e tutte le nostre critiche sul disegno di legge in discussione, perchè a nostro giudizio esso non risolve il problema della cinematografia italiana, per la quale si dovrà dar vita, come abbiamo fatto presente, ad una legge organica che ne affronti tutti gli aspetti su un piano assolutamente nuovo e che risponda alle necessità dei tempi.

Tuttavia, poichè siamo compresi della urgenza di dare uno strumento legislativo alla attività cinematografica, nella carenza legislativa che si è verificata per quello che, secondo me, è stato il ritardo del Governo a presentare le sue proposte che erano state sollecitate da anni, e prendendo atto delle dichiarazioni del Governo fatte stamani e in base alle quali dovremmo, più che sperare, attenderci proposte concrete entro la fine del prossimo anno, rinunciamo a presentare emendamenti di fondo e ci limitiamo a presentare solo degli emendamenti migliorativi delle norme approvate dalla Camera dei deputati, che ri-

teniamo assolutamente indispensabili nei limiti che ci siamo proposti.

PRESIDENTE, *relatore*. Al primo comma di questo articolo vi è anzitutto un emendamento sostitutivo del Governo. Dove è detto « uno dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici », il Governo propone di sostituire le parole « uno dalla organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici ».

La ragione di questo emendamento mi sembra evidente, perchè non esiste un Sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È stato ritenuto che questa formulazione rispondesse meglio alla situazione di fatto dei giornalisti cinematografici.

BUSONI. Avevo domandato stamani una spiegazione in merito a questo: secondo il testo che è stato discusso dalla Camera dei deputati, alla lettera *h*) si diceva: « da otto rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati »: Ora non so se nel corso della discussione ne sia stato aggiunto uno, perchè ora noi leggiamo, nel testo che abbiamo sott'occhio, che si tratta di nove rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura. Anzi, mi sembra che sia stato proprio aggiunto un rappresentante degli scenografi cinematografici.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quando è stato fatto il coordinamento del testo, alla Camera dei deputati, è stata messa la cifra che risultava dalla somma dei rappresentanti che eran stati introdotti nel testo stesso.

BUSONI. Va bene! Ma un'altra cosa desidero rilevare: secondo i resoconti della Camera, nella votazione avvenuta è risultata approvata la seguente formulazione: « uno dai lavoratori tecnici cinematografici ». Il testo che abbiamo sott'occhio dice invece: « uno dai tecnici cinematografici »; è stata quindi omessa la parola « lavoratori ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Alla let-

tera *g*) dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, è detto precisamente così: « da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio »: Pertanto la parola « lavoratori » è compresa nella lettera *g*). Quando è stata fatta l'aggiunta alla lettera *h*), si è ritenuto opportuno considerare il tecnico cinematografico, che è lavoratore anche esso, ma di maggiore qualificazione, perchè i lavoratori sono contemplati nella lettera *g*).

MANCINELLI. Per me la questione è un'altra: come è avvenuto che il testo approvato alla Camera è diverso dal testo che abbiamo ora sott'occhio? Questa signor Presidente, è una questione molto seria.

PRESIDENTE, *relatore*. Noi abbiamo un messaggio cui dobbiamo prestar fede! Dobbiamo pertanto attenerci a quanto è scritto nel disegno di legge che abbiamo sott'occhio.

RICCIO. Noi non dobbiamo e non possiamo entrare in questa questione!

CAPPELLINI. A me pare che questo piccolo incidente, chiamiamolo così, si possa risolvere con la approvazione di un emendamento che il senatore Busoni ed io presentiamo. Questo emendamento è del seguente tenore: alla lettera *h*), laddove è detto: « uno dai tecnici cinematografici », aggiungere la parola « lavoratori ». Pertanto detta frase risulterebbe così: « uno dai lavoratori tecnici cinematografici ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Come sia avvenuta questa modifica non saprei dirlo, perchè l'*iter* formale legislativo non l'ho potuto seguire certamente.

Il concetto però è stato questo: tra i nove rappresentanti di cui alla lettera *h*) c'è un giornalista, un rappresentante della Federazione nazionale della stampa, uno della Società italiana autori ed editori, un rappresentante dei tecnici cinematografici, uno degli attori professionisti, ecc. Si tratta quindi di persone tutte qualificate che concorrono

alla produzione di un film. Pertanto, essendo stato nominato il lavoratore espressamente nella lettera g), è da ritenersi che qui si sia voluta indicare la rappresentanza di un lavoro più qualificato. Per « tecnico cinematografico » si è voluto certamente indicare il tecnico del suono, del colore, del doppiaggio, che sono quelli di maggiore importanza e che oggi hanno aumentato il loro contributo nella produzione di un film.

BUSONI. Comunque sta di fatto che la Camera dei deputati ha inteso includere un lavoratore tecnico, mentre qui invece si parla di un tecnico che può essere anche un dirigente. Sarà un lavoratore pure lui, ma c'è una differenza agli effetti sindacali.

Su questo punto avrei gradito una maggiore chiarificazione da parte del rappresentante del Governo, vale a dire che cosa si debba intendere per « tecnico cinematografico », perchè tecnici sono tutti.

CAPPELLINI. Io volevo fare una domanda analoga: con quali criteri si scelgono questi tecnici ?

RICCIO. Desidero fare una osservazione di carattere generale su questo articolo. Ripetendo un uso, anzi chiamiamolo pure malvezzo, del passato (ma allora si inquadrava in un sistema così detto corporativo) si continua ad usare la parola « designati »; sorge il dubbio se questa designazione sia vincolante o meno per l'organo che deve provvedere alla nomina.

Inoltre c'è da rilevare questo: sono chiamati a fare la designazione un sindacato od una organizzazione sindacale, ma in base alla Costituzione nostra abbiamo la libertà di associazione, per cui potremmo avere diversi sindacati per una stessa categoria di persone.

Sarebbe pertanto meglio che si parlasse genericamente di queste organizzazioni sindacali, senza che si dica sindacato od organizzazione sindacale, altrimenti la scelta non so come si potrà fare. E poi vorrei che fosse sostituita la parola « designati », che è una parola del vecchio ordine corporativo fascista e che non si inquadra nell'attuale nostro ordinamento.

In merito alla prima questione, quella delle organizzazioni sindacali, dobbiamo stare attenti e non guardare solo a quella che è la situazione sindacale attuale, perchè altrimenti potremmo fare una legge che non risponderebbe fra un mese, magari, alla situazione reale.

MANCINELLI. Mi sembra che sia già nel sistema giuridico italiano che le designazioni, quando è il caso, avvengono da parte delle organizzazioni sindacali.

RICCIO. Ma questa designazione è vincolante o meno ?

AGOSTINO. Certamente che è vincolante ! Perchè non dovrebbe esserlo ?

RICCIO. Io mi richiamo al principio della nostra Costituzione che stabilisce libertà di associazione, per cui non c'è un sindacato unico. Questa è una espressione che si giustificava in periodo fascista, non ora !

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Riccio, la sua preoccupazione effettivamente fa sorgere delle perplessità, ma debbo anche dire che nell'esame di questo primo articolo perplessità non vi sono.

Vi è dunque, al primo punto della elencazione fatta dalla lettera h), un emendamento del Governo. Accettato questo emendamento, a mio modo di vedere, non sorgerebbe più alcuna questione; dopo i designati dalla Federazione nazionale stampa italiana e dalla Società italiana autori ed editori, vi è tutta una serie di tecnici...

RICCIO. Chi sono questi tecnici cinematografici, dove si adunano, come esprimono la loro volontà ?

PRESIDENTE, *relatore*. Dicevo che poi si parla di tecnici cinematografici, di scenografi cinematografici, di attori professionisti: su queste tre categorie sorgerebbe la questione sollevata dal senatore Riccio.

Ora c'è da tener presente che più in giù, nell'articolo 1, si dice testualmente: « Il secondo comma è sostituito dal seguente: « I

rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), *l*), e i rappresentanti dei tecnici e degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti di cui alla lettera *h*), sono designati dalle rispettive organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Quindi si tratta delle organizzazioni sindacali esistenti; dato che la Costituzione italiana riconosce il diritto di organizzazione sindacale, qui il diritto alla designazione non è circoscritto ad un determinato sindacato, ma si fa riferimento alle organizzazioni che esistono. Ciascuna di esse, sia bianca o rossa o nera, di tutti i colori dell'iride, designerà un nome: il Ministero del lavoro prenderà da questa rosa di nomi quello su cui dovrà cadere la nomina.

Ad ogni modo è interessante il rilievo che è stato fatto, perchè probabilmente la questione si presenterà ancora in seguito, a proposito delle commissioni e dei comitati, a dire il vero innumerevoli, che sono previsti in questo provvedimento.

BUSONI. Vorrei aggiungere che purtroppo esiste ancora un'altra condizione che determina una scelta tra gli eventuali designati, non solo quella che indicava il Presidente, in base al secondo comma.

Vi è, infatti, l'ultimo comma che dice: « I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Quindi si ha una scelta prima da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e poi una scelta da parte del Presidente del Consiglio.

MANCINELLI. Ho inteso parlare di professionisti; ma c'è un albo che qualifichi come professionista un artista ?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'albo non c'è ancora.

PRESIDENTE, *relatore*. Sarà il buon criterio della Presidenza del Consiglio a scartare quelle persone che non appartengono a questa categoria.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In merito agli attori professionisti c'è peraltro una associazione di fatto. Avreste senza dubbio seguito le polemiche sollevate dagli attori professionisti nei confronti degli attori presi dalla strada, polemiche piuttosto vivaci che si sono avute nei mesi scorsi. Gli attori veramente professionisti si sono riuniti in una specie di associazione. Il fatto che è la materia che non consente delle eccessive specificazioni !

MANCINELLI. Ma noi dobbiamo fare una legge che si ispiri il più possibile ad un criterio democratico, per cui è necessario che coloro che debbono rappresentare degli interessi di categoria siano l'espressione veramente delle rispettive categorie. Altrimenti si crea una grande confusione.

RICCIO. Il rilievo fatto dal Presidente relativamente all'ultimo comma dell'articolo è giusto, però mi soddisfa soltanto parzialmente. L'articolo, nel punto citato, dice: i rappresentanti dei tecnici e degli scenografi cinematografici e degli attori professionisti sono designati dalle rispettive organizzazioni. Ora, per me, non si dovrebbe dire che costoro sono designati dalle rispettive organizzazioni ed ugualmente non si dovrebbe parlare di sindacati, di federazioni; si dovrebbe parlare, invece di categorie. Se si parla, infatti, di organizzazioni, di sindacati o di associazioni, la cosa diventa pericolosa, perchè domani ce ne possono essere vari che pretendano di rappresentare tutta la categoria.

Noi dobbiamo fare una legge che non deve valere per il solo mese di luglio, ma per un bel tratto dell'avvenire; dobbiamo stabilire, pertanto, un qualche cosa che possa rimanere indipendentemente dalla variabilità della situazione di fatto. Per cui io proporrei di dire: da un giornalista, da un tecnico, da un professionista, e poi dire ancora che costoro sono designati dalle rispettive categorie. Di modo che nel momento in cui si dovrà provvedere alla nomina di questi rappresentanti, ogni categoria potrà fare le sue designazioni. Se non ce ne fossero, il Ministero sceglierà in quelle categorie il rappresentante da nominare.



Insomma l'importante è di fare una norma che sia valida per la situazione di oggi e per quella di domani.

PRESIDENTE, *relatore*. Analizziamo attentamente la situazione. Per quanto riguarda la Federazione nazionale della stampa, è una sola e non vi possono essere dubbi in proposito.

RICCIO. Ma domani ce ne potrebbero anche essere cinque, a termini di Costituzione!

CAPPELLINI. Ma abbiamo già detto che si tratta di una legge provvisoria! Basiamoci su quello che c'è oggi, altrimenti non facciamo nulla!

PRESIDENTE, *relatore*. In ogni caso bisognerebbe sempre emendare l'alinea concernente i giornalisti cinematografici, sostituendolo con le parole: uno dalla Organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici.

Comunque, ripeto, la discussione è stata utile veramente.

RICCIO. Se mi permette, signor Presidente, io direi: da un giornalista cinematografico, da uno della Federazione nazionale stampa italiana, ecc. ecc. E questi membri verranno designati dalle organizzazioni di categoria, tramite il Ministero del lavoro.

PRESIDENTE, *relatore*. È d'accordo il Governo?

CAPPELLINI. Ma è migliore la dizione attuale, è più semplice!

RICCIO. È migliore per il momento, può essere peggiore domani. La legge è fatta per il futuro!

PRESIDENTE, *relatore*. Metto anzitutto ai voti l'emendamento proposto dal sottosegretario Brusasca sostitutivo delle parole: « dal Sindacato nazionale » con le altre: « dalla Organizzazione sindacale dei ».

(È approvato).

Possiamo poi fare una aggiunta più giù, dove si parla dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l).

RICCIO. Si potrebbero aggiungere le parole: « il rappresentante della organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici ».

PRESIDENTE, *relatore*. Vi è inoltre l'emendamento proposto dal senatore Cappellini, per cui si direbbe: « uno dai lavoratori tecnici cinematografici ».

CAPPELLINI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Il senatore Riccio propone di aggiungere dopo le parole « I rappresentanti di cui alle lettere d), e), f), g), i), l) », le altre « il rappresentante della Organizzazione sindacale dei giornalisti cinematografici ».

CAPPELLINI. Signor Presidente, dove alla lettera h) si parla di tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, scelti fra gli autori cinematografici di chiara fama, proporrei un altro emendamento, cioè toglierei le parole « di chiara fama ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Aderisco a questo emendamento soppressivo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento soppressivo proposto dal senatore Cappellini.

(È approvato).

CAPPELLINI. Propongo che la designazione dei rappresentanti degli autori cinematografici venga effettuata, anziché dalla Presidenza del Consiglio, dall'Associazione nazionale autori cinematografici.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevoli senatori, rilevo che le stesse categorie sono indicate precedentemente nello stesso articolo dove viene stabilito il diritto di designazione da parte delle organizzazioni sindacali. Le stesse organizzazioni vengono sentite, per la nomina da parte della Presidenza del Consiglio, al fine di avere rappresentati gli interessi sindacali ed artistici.

Ora, se togliamo le parole « di chiara fama » considerandole un pleonasma accademico, non possiamo togliere alla Presidenza del Consiglio la facoltà di chiamare persone che abbiano alte doti di esperienza, di preparazione e di cultura. Bisogna non dimenticare che la Commissione consultiva è investita dello studio dei problemi generali della cinematografia.

Accetto, perciò, soltanto la soppressione delle parole « di chiara fama » senza altre modifiche.

CAPPELLINI. Vediamo di armonizzare. Si potrebbe dire: tre dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Associazione nazionale attori cinematografici.

Così rimane salvo il principio che questa Associazione ha la possibilità di dire la sua parola.

PRESIDENTE, *relatore*. Qui, a mio modo di vedere, risorge il problema presentato dal senatore Riccio. Esiste questa Associazione nazionale autori cinematografici? Giuridicamente è riconosciuta?

AGOSTINO. Di fatto esiste, lasciamo stare la questione giuridica!

PRESIDENTE, *relatore*. Ma noi viviamo in un mondo giuridico domani si può presentare un'altra associazione! Mi sembra di aver sentito parlare proprio ieri di varie associazioni degli autori cinematografici.

BUSONI. Gli autori cinematografici hanno sostanzialmente questa associazione!

PRESIDENTE, *relatore*. Ognuna di queste associazioni può volersi considerare come depositaria del diritto di rappresentare la categoria!

CAPPELLINI. Potremmo dire: « tre dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni di categoria ».

PRESIDENTE, *relatore*. Questa dizione andrebbe bene e risolverebbe i nostri dubbi, perchè, ripeto, proprio ieri ho sentito che vi sono varie organizzazioni in proposito.

RICCIO. Vedete che le mie osservazioni non erano prive di fondamento!

AGOSTINO. Io parlerei però di « associazioni » e non di « organizzazioni di categoria ». Nel campo giuridico, infatti, il termine esatto è « associazioni ».

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè mi sembra che si sia sostanzialmente d'accordo sull'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Cappellini, lo metto ai voti nel testo poc'anzi formulato dal proponente.

(È approvato).

Abbiamo ora l'emendamento proposto dal senatore Riccio.

RICCIO. Non insisto sul mio emendamento, poichè non si tratterebbe di modificare solo questo punto ma molti altri ancora del disegno di legge.

Il mio emendamento infatti riguardava vari punti: poichè non si è creduto opportuno accoglierlo per tutte le categorie che entrano a far parte di questa commissione, non vi insisto.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti che sono stati approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

Dopo l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 953, è aggiunto il seguente:

*Art. 2 bis.* — « Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù, la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

- 1) da un direttore didattico, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- 2) da un capo di Istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- 3) da un docente universitario di pedagogia o di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;
- 4) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5) da un padre di famiglia e da una madre di famiglia designati dall'Opera nazionale maternità e infanzia;

6) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

7) da un rappresentante dell'E.N.A.L. designato dall'Ente stesso.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, ultimo comma ».

Questo articolo è relativo alla integrazione della Commissione consultiva, quando sono in esame problemi concernenti la cinematografia per la gioventù. Sono indicati sette membri che debbono integrare la Commissione consultiva.

Il senatore Cappellini propone un emendamento, nel senso di aggiungere un ottavo membro; esso è formulato così: « 8) da un rappresentante dell'Associazione nazionale autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo del senatore Cappellini.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

### Art. 3.

L'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri tre Comitati, uno per i film a lungometraggio, uno per i film a cortometraggio e uno per i film di attualità, ciascuno composto di cinque esperti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, scelti fra gli esponenti delle

categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria.

« Per ogni componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

« Ciascun Comitato elegge, tra i suoi componenti, il proprio presidente.

« I componenti effettivi e supplenti dei Comitati durano in carica un anno e possono essere confermati.

« Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al IX, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ».

A questo articolo vi è da apportare un emendamento formale assolutamente necessario. All'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è detto infatti: « Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al IX, della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario ». Ora secondo la nuova terminologia si dovrebbe dire: « Un funzionario della carriera direttiva di grado non inferiore a Consigliere di seconda classe... »

AGOSTINO. Va bene!

PIECHELE. Io direi: « di qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe ».

AGOSTINO. È meglio parlare di « grado », non di « qualifica ».

RICCIO. Io, per conto mio, dico che i funzionari nelle commissioni non li metterei mai per legge.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma questa è un'altra questione! Lasciamo stare, direi, la parola « grado ».

Pertanto con l'emendamento da me proposto all'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, si sostituiscono alle parole « di gruppo A, di grado non inferiore al IX », le parole « della carriera direttiva, di grado non inferiore a Consigliere di seconda classe ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, è ammesso ricorso ad una commissione tecnica, istituita presso la Presidenza del Consiglio, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e composta:

a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente;  
b) dal direttore generale dello spettacolo;  
c) da tre esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, della Direzione generale dello spettacolo che esercita anche le funzioni di segretario.

« In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, la Commissione è presieduta dal direttore generale dello spettacolo.

« Per ogni membro di cui alle categorie c), d) ed e) è nominato un supplente.

« I membri di cui alla lettera c) durano in carica due anni e possono essere confermati.

« La Commissione delibera con l'intervento di almeno cinque componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente ».

Il senatore Cappellini propone il seguente nuovo testo della lettera c): « da quattro esperti in materia cinematografica scelti fra gli esponenti delle categorie artistiche, tecniche, economiche e del lavoro, sentita la Commissione consultiva, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Nella composizione delle varie Commissioni si è mirato a una riduzione del numero dei loro componenti per snellirne il funzionamento; facendo io

stesso parte di tali Comitati, ho constatato le difficoltà di funzionamento provocate dal gran numero dei loro membri.

Abbiamo anche stabilito che non occorre più la presenza di tutti i membri, per evitare che molte riunioni debbano essere rinviate per l'assenza di alcuni di essi.

L'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 5 della legge n. 958 stabilisce che la Commissione delibera con l'intervento di almeno 5 componenti; questo limite è stato posto per garantire la funzionalità della Commissione.

Ora, credo che, così come formulato, l'articolo possa rispondere a tutte le esigenze delle categorie; si tratta di un organo che ha un potere rilevante, dovendo giudicare sulla fondatezza dei provvedimenti adottati su parere dei Comitati di esperti, contro i quali sia stato fatto ricorso. Sono perciò previsti requisiti, non solo di ordine tecnico, ma anche di ordine giuridico.

Prego, quindi, la Commissione di voler mantenere l'attuale formulazione dell'articolo.

BUSONI. Ritiriamo l'emendamento, perchè, anche da quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario, viene la conseguenza che le commissioni non servono a nulla. Il Governo, dal suo canto, è contento perchè può fare quello che vuole.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Io ho detto solo che spesse volte queste commissioni, essendo attualmente prescritta per le loro riunioni la totalità dei membri, non possono tenere seduta.

PRESIDENTE, *relatore*. Da parte dei senatori Cappellini e Busoni si proporrebbe ora un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: dopo la lettera d) aggiungere la seguente: « d-bis) da un giornalista cinematografico, designato dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani ».

BUSONI. Anche per questo emendamento vale la stessa eccezione?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vi pre-

gherei di non insistere anche su questo emendamento.

BUSONI. Allora lo ritiriamo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato)

#### Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è inserito il seguente comma:

« Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

Questo articolo si riferisce alla ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico. È stabilito nell'articolo che il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film.

Debbo subito dire che propongo un emendamento sostitutivo a questo articolo. Per il raggiungimento del fine di impedire velleità di ditte improvvisate, che non abbiano mezzi finanziari e che poi lungo la strada abbiano a camminare stentatamente creando discredito sulla stessa cinematografia, è opportuno che questa limitazione di benefici non avvenga solo nei riguardi della partecipazione al fondo speciale per il credito cinematografico, ma anche nei confronti di tutte le altre provvidenze legislative.

Ed allora proporrei la sostituzione della seconda parte dell'articolo 5, e cioè del comma da inserirsi tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 con la seguente dizione: « Debbono altresì dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film ».

AGOSTINO. Non ci opponiamo a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto pertanto ai voti l'emendamento sostitutivo da me proposto.  
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 6.

All'articolo 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, al primo comma, sono aggiunte le seguenti lettere:

« a-bis) che gli sceneggiatori ed il regista siano italiani almeno nella versione originale italiana;

« a-ter) che gli attori principali siano almeno per due terzi italiani ».

Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

« b) che gli altri elementi tecnico-artistici qualificati (aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1947 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani ».

Dopo il primo comma è aggiunto il seguente comma:

« Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film nazionali, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani nella realizzazione di film della loro nazionalità ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il cortometraggio è considerato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico per almeno tre quarti italiano ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il lungo o cortometraggio se, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, è considerato na-

zionale, purchè gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, ed abbia ottenuto la preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia ».

Il primo alinea del quarto comma è sostituito dal seguente:

« È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani ».

« L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film ».

Questo articolo stabilisce le condizioni per il riconoscimento, per un film, della qualifica di nazionale, qualifica da cui derivano le provvidenze di cui tratta l'attuale disegno di legge.

A questo articolo è stato proposto un emendamento dai senatori Agostino e Busoni, tendente a sostituire il testo della lettera a-bis) col seguente: « che gli sceneggiatori e il regista siano italiani »; ed infine un emendamento dei senatori Agostino, Busoni e Cappellini, tendente a sostituire il testo delle lettere b) e c) col seguente:

« b) che gli altri elementi tecnico-artistici (fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, fotografo di scena e truccatore), siano almeno per due terzi italiani.

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici secondari e minori impiegati nel film, in esso compresi due elementi, uno tecnico e uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1952 in poi, siano almeno per tre quarti italiani ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il problema che le lettere a-bis) e a-ter), di cui all'articolo in esame pongono, onorevoli senatori,

venne ampiamente discusso alla Camera dei deputati. Anche il senatore Cappellini questa mattina ha confermato l'esigenza fondamentale della cinematografia italiana di esportare i nostri film, che in Italia non hanno un mercato sufficiente. Ora, perchè un film vada all'estero, occorre che corrisponda ai gusti stranieri. In Italia si stanno producendo film di ispirazione estera (con ambienti cioè asiatici, africani o americani) e gli stessi tecnici hanno riconosciuto l'opportunità, almeno per le versioni straniere, di servirsi di esperti i quali debbono assicurare la maggiore aderenza possibile dello spettacolo all'ambiente rappresentato, che è condizione di diffusione all'estero, come ognuno può intendere.

Ecco la ragione per cui la Camera dei deputati ha stabilito che per la versione italiana gli sceneggiatori debbono essere italiani, consentendo però che, per la versione in lingua estera, non sia applicata la esclusione degli stranieri. È per questo che, approvando l'emendamento del senatore Busoni, finiremmo per danneggiare la produzione nazionale.

BUSONI. Ritiro il primo emendamento.

Per quanto riguarda poi l'emendamento sostitutivo delle lettere b) e c), esso in parte tende ad eliminare dalla lettera b) elementi tecnici che mi sembra che nulla abbiano a che fare con la produzione (come l'operatore, il tecnico del colore); inoltre, con opportuni spostamenti dei vari elementi dalla lettera b) alla lettera c), cerca di diminuire la percentuale di elementi stranieri che possono essere assunti. Infine stabilisce che gli elementi del Centro sperimentale per la cinematografia devono essere diplomati dal 1952 in poi, per favorire gli elementi giovani e tenuto conto che coloro i quali si sono diplomati anteriormente al 1952, se non hanno ancora trovato lavoro nel cinema, evidentemente si sono ormai dedicati ad altre attività, per cui sarebbe inutile oltrechè dannoso andarli a ripescare.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La tutela del lavoro italiano, che il senatore Busoni si propone di raggiungere con l'emendamento da lui illustrato, viene assicurata in modo migliore, secondo me, dalla formulazione attuale dell'articolo 6.

Tutte le specificazioni della lettera *b*) che possono a qualcuno sembrare superflue, sono state apposte proprio con lo scopo di impedire che i produttori italiani, giovandosi dei termini generici usati dalla legge del 29 dicembre 1949, eludano il proposito del Governo di ridurre entro limiti ragionevoli l'impiego dei tecnici stranieri.

È vero che nel 1949 una limitazione del del genere poteva far sorgere delle perplessità per la carenza della nostra tecnica, che si è invece oggi perfezionata; i direttori della fotografia e i tecnici del colore, che prima difettavano, sono ora disponibili in buon numero anche in Italia.

Con l'elencare, dunque, tutte queste specializzazioni abbiamo stabilito norme precise per gli uffici che provvederanno all'accertamento della nazionalità del film. Tali indicazioni, offrendo chiari elementi obiettivi, sono a favore del lavoro italiano ed è per questo che la Camera ha dato il consenso unanime.

Poichè sono convinto della bontà del testo attuale, chiedo ai senatori dell'opposizione di non insistere nella loro proposta proprio nell'interesse del lavoro italiano.

BUSONI. Nulla impedisce però, signor Sottosegretario, di spostare alcuni dei tecnici di cui alla lettera *b*) alla lettera *c*), per assicurare una maggiore aliquota di lavoratori italiani. In questo senso si può dire che noi miglioriamo ancora il testo, che lei ritiene buono, approvato dalla Camera dei deputati.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Debbo dire che quelle percentuali sono state indicate dalle stesse organizzazioni sindacali.

BUSONI. Ma per quale ragione è stato inserito il tecnico del colore, il quale al massimo può interessarsi della stampa del film?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quel tecnico ha il compito non già di presiedere alla stampa della pellicola, sibbene di stabilire l'impiego dei colori e di tonalità particolari in fase di ripresa cinematografica. Siamo non più in un campo puramente tecnico, ma già artistico

anche se non di primissimo piano. Come è noto gli artisti potrebbero distinguersi grosso modo in varie categorie: una prima, a cui appartengono nomi come quelli di De Sica e della Lollobrigida, una seconda, alla quale per intenderei almeno fino a poco tempo fa poteva essere assegnato un Sordi; poi vi sono categorie intermedie a cui appartengono questi tecnici-artisti e infine la categoria dei generici.

Le varie aliquote sono state fissate tenendo presente soprattutto l'esigenza del lavoro italiano, ma anche l'opportunità di non precludere la strada dei contributi stranieri, di cui abbiamo bisogno per potenziare la nostra cinematografia. È per questa ragione che le organizzazioni sindacali si sono dichiarate favorevoli alla formulazione approvata dalla Camera dei deputati.

BUSONI. Pur convinto della bontà del mio emendamento, considerando che siamo di fronte ad un provvedimento intermedio e in certo modo sperimentale, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento, limitandomi a domandare al rappresentante del Governo di modificare la data del 1947 di cui alla lettera *b*), per avvicinarla quanto più possibile a quella da me proposta.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Posso consentire che sia sostituita con la data del 1950.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 6, con l'emendamento sostitutivo delle parole: « dal 1947 in poi » con le altre « dal 1950 in poi », accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 7.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere richiesta prima dell'inizio della lavorazione ».

(È approvato).

## Art. 8.

L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato, con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purchè tale impiego non sia superiore all'8 per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film nazionale devono essere effettuati in Italia in stabilimenti italiani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura ».

(*E approvato*).

## Art. 9.

All'articolo 13 della legge 29 dicembre 1949 n. 958, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Il produttore del film nazionale, ai fini delle provvidenze previste dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film ».

(*È approvato*).

## Art. 10.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di aver osservato le norme sul collocamento.

PIECHELE. Faccio presente che la legge 29 novembre 1952 n. 2388, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, è composta di un articolo unico. Le modificazioni di cui alla legge di ratifica in parola riguardano per l'appunto gli articoli 2, 3, 6 e 10 di quel decreto. Evidentemente alla Camera dei deputati si deve essere determinato un equivoco, che noi però non dobbiamo assolutamente perpetuare. Pertanto propongo di sostituire le parole: « di cui all'articolo 10 della legge 29 novembre 1952, n. 2388 » con le altre: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388 ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Piechele.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

## Art. 11.

L'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« A favore del produttore del film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati, che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1º gennaio 1956, è concesso un contributo pari al 14 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film nazionali lungometraggi ammessi al contributo, questo si ripartisce in parti uguali fra i produttori dei film stessi; ove il film nazionale lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio nazionale escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.



Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai contributi di cui al presente articolo, purchè sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali sono concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti sono conteggiati su segnalazioni provvisorie e trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Gli acconti sono proporzionalmente ripartiti fra tutte le ditte produttrici che ne avranno fatto richiesta almeno quindici giorni prima della scadenza del trimestre al quale gli acconti stessi si riferiscono. Un elenco specificante come tale ripartizione sia avvenuta sarà comunicato alle ditte interessate.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo di ordini di accreditamento a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 500 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo da effettuarsi con mandati diretti ».

Come si ricorderà, in qualità di relatore, ho presentato a questo articolo il seguente emendamento: sostituire, nel primo comma, del nuovo testo dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, alle parole « pari al 14 per cento » le altre « pari al 16 per cento ».

AGOSTINO. Siamo d'accordo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Al penultimo comma dell'articolo è previsto che la ripartizione degli acconti sui contributi richiesti da ditte produttrici sia comunicata alle ditte interessate. Propongo che alla fine del comma

siano aggiunte le seguenti parole: « che ne facciano formale richiesta », dato che la formulazione attuale imporrebbe un onere forse superfluo per l'Amministrazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.  
(È approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.  
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 11 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.  
(È approvato).

#### Art. 12.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettino, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente o dalle precedenti leggi, è concesso un abbuono del 18 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 14 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore dei terzi.

A questo articolo è stato presentato da me il seguente emendamento: nel primo comma sostituire le parole: « un abbuono del 18 per cento », con le altre « un abbuono del 20 per cento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.  
(È approvato).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con l'emendamento testè approvato.  
(È approvato).

## Art. 13.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni sedici che siano ad essi specificatamente destinati, purchè siano di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiore ai 2.000 metri.

La qualifica di film « prodotto per la gioventù » e di « film adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

## Art. 14.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed alle altre provvidenze entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su di un fondo di 100 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film nazionali lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria e alle provvidenze di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film nazionale lungometraggio dichiarato prodotto o adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 12 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 20 per cento dei diritti erariali introitati

a norme di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

A questo articolo, in qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento: all'ultimo comma sostituire le parole: « rispettivamente al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 40 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù », con le altre « al 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti e per i film dichiarati prodotti per la gioventù ».

SCHIAVI. A nome dell'Istituto internazionale dei film per la gioventù, ben lieto di questa modificazione, mi associo alla proposta dell'onorevole Presidente.

CAPPELLINI. Sono nettamente contrario a questa modificazione, perchè una cosa è produrre un film per la gioventù ed una cosa è considerare un film adatto alla gioventù. Produrre significa sostenere maggiori spese, scrivere un soggetto apposito con caratteristiche particolari, invece adatto per la gioventù è qualunque film di normale circolazione e di produzione normale, che abbia per avventura quegli elementi che possono conferirgli quella qualifica. Perciò se il premio per i film prodotti per la gioventù è pienamente giustificato, come pure può essere giustificato il premio assegnato ai film adatti, ma nella minore misura approvata dalla Camera per incoraggiarne la diffusione, sembra assolutamente ingiusto proporre una equiparazione. L'emendamento è inaccettabile, a mio modo di vedere, come lo sarebbe a chiunque abbia un po' di esperienza in questa materia.

BRUSASCA. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* È vero che tra il film « adatto per la gioventù » e quello « prodotto per la gioventù » vi sono delle differenze: come ha giustamente precisato il senatore Cappellini, il film prodotto per la gioventù è stato concepito con quella precisa destinazione.

In tutti i Paesi del mondo, grazie soprattutto all'attività dell'UNESCO e di altre atti-

vità internazionali, quale quella presieduta dal senatore Schiavi per l'Italia, si è fatta ampia propaganda per incrementare questo genere di cinematografia.

Nonostante l'equiparazione della percentuale sugli introiti esiste una differenza di trattamento, giacchè per i film adatti per la gioventù si richiede una lunghezza minima di duemila metri per l'ammissione alle provvidenze di legge, mentre per quelli prodotti per la gioventù sono sufficienti 1.200 metri; è un vantaggio rispettabilissimo quando si considera la minore entità delle spese di produzione.

È noto d'altra parte che i film prodotti per la gioventù hanno un pubblico limitato e il produttore ha quindi necessità di essere incoraggiato. Potremmo considerare un successo, se si riuscisse a produrre in Italia un numero medio di 5 o 10 film all'anno per la gioventù.

Alla Camera dei deputati gli onorevoli Viviani, Dal Canton ed altri hanno proposto delle provvidenze anche per i film di documentazione ordinaria che abbiano però quelle particolari caratteristiche che possono farli qualificare come adatti per la gioventù.

Il senatore Terracini e il senatore Cappellini hanno obiettato che i film adatti per la gioventù possono essere adatti a tutti. Sono d'accordo che tale qualifica deve essere attribuita a quei film che per la loro qualità interessino particolarmente la formazione dei giovani e ne favoriscano l'educazione civica, morale e intellettuale, ma è anche vero che film aventi queste caratteristiche danno normalmente dei profitti modesti. È vero che l'anno scorso si è registrato il grande successo del film « Marcellino pane e vino », ma è stata una eccezione; Carmine Gallone mi diceva che nella sua carriera aveva trovato un solo film come quello.

Per questa ragione la produzione dei film per la gioventù ha bisogno di incoraggiamento e mi rivolgo agli onorevoli senatori perchè aderiscano a questa aspirazione che viene da tutti i settori.

Questa mattina con una franchezza che apprezzo si è detto che con questa disposizione si vogliono favorire i cinema parrocchiali. È invece esattamente il contrario: si vuole che anche gli altri cinema proiettino i film moralmente buoni. Gli esercenti delle sale cinematografiche a carattere industriale, infatti, non

essendo spinti da scopi educativi come avviene per le sale parrocchiali, hanno bisogno dell'incentivo offerto dall'abbuono previsto dalla legge per proiettare film dai quali non aspettano un successo di cassetta.

CAPPELLINI. Qual'è la distinzione in base alla quale qualificate un film adatto alla gioventù?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ci sono degli impegni internazionali. Del resto, senatore Cappellini, tenga presente che, come ho già detto, alla Camera dei deputati anche colleghi della sua parte caldeggiavano questo particolare trattamento.

CAPPELLINI. Mi dispiace di non poter essere d'accordo. Dichiaro che mi asterrò dal votare l'articolo, se venisse approvato l'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato. (*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

#### Art. 15.

L'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita almeno settimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio, anche un solo film nazionale cortometraggio e un solo film nazionale di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'ar-

ticolo 20-*bis*, è concesso un abbuono pari al 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Il cortometraggio di cui al comma precedente non può essere programmato che una sola volta in ciascuna sala cinematografica e per la durata di una normale programmazione del film lungometraggio.

L'esercente di sala cinematografica è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio.

Per i locali ad attività continuativa la corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è limitata a 200 giorni all'anno. Per i locali ad attività saltuaria detto abbuono sarà corrisposto per un periodo non superiore ai due terzi delle giornate di attività complessivamente effettuate nella precedente stagione cinematografica.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità, l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purchè i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti commi saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria debbono essere annotate di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è concesso un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proie-

zione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 14 e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al contributo previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

A tale articolo, ai fini della copertura, come relatore, presento il seguente emendamento: al decimo comma del nuovo testo dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1949 numero 958, sostituire alle parole: « pari al due per cento » le altre « pari all'1,50 per cento ». Con questo emendamento si ritorna al testo proposto dal Governo.

SCHIAVONE. Propongo di sopprimere il quarto, il quinto e il sesto comma, del nuovo testo dell'articolo 15 della legge n. 958 e di aggiungere alla fine i seguenti:

« È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristori, contributi o premi di qualunque genere, eccezion fatta per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di films nazionali, cortometraggi o di attualità, ammessi al beneficio di contributi statali dalla presente legge.

« L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza del contributo statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni.

« Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

PRESIDENTE, *relatore*. Si tratta di un emendamento complesso, per il quale, come relatore, mi rimetto alla Commissione, per

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)45<sup>a</sup> SEDUTA (4 luglio 1956)

quanto riguarda i commi da aggiungere; sono invece contrario alla soppressione del quarto, del quinto e del sesto comma.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anch'io sono contrario alla soppressione di quei tre commi.

Per quanto riguarda i commi da aggiungere, a quanto credo di capire, il proponente, considerando la riduzione dal 2 all'1,50 per cento vuole estendere anche a questo contributo una prescrizione adottata già per altri analoghi contributi, la quale ne vieta la cessione sotto qualunque titolo da parte di chi ne è titolare per legge: per esempio dal produttore a favore degli esercenti ecc. In effetti attualmente c'è una concorrenza che arriva a forme di *dumping*: nuovi cine-giornali hanno ceduto una parte notevole del loro contributo, per poter entrare nella concorrenza, o agli esercenti o a chi altri potesse essere di giovamento. Con ciò si viene ad eludere la legge che vuole beneficiare direttamente determinate categorie e non altre.

Il Governo non ha nulla da obiettare su tale parte dell'emendamento.

SCHIAVONE. Ritiro la prima parte dello emendamento, tendente alla soppressione del quarto, del quinto e del sesto comma. Mantengo la seconda.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento da me presentato in qualità di relatore al decimo comma.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Schiavone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 15 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 16.

L'articolo 16 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film na-

zionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 14, viene suddiviso in parti uguali tra le attualità programmate ».

(È approvato).

#### Art. 17.

Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 17-bis. — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi in bianco e nero: 5 premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

b) per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da cinque membri scelti:

- a) uno nel mondo dell'arte;
- b) uno tra i giornalisti cinematografici;
- c) uno tra i tecnici cinematografici;
- d) uno tra i registi;
- e) uno tra i lavoratori dello spettacolo.

Ciascuna Commissione elegge tra i suoi componenti il presidente. Chi abbia fatto parte di una delle predette Commissioni non può far parte per i due anni successivi delle Commissioni stesse.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma re-

siduale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

Il pagamento dei premi ai cortometraggi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno 100 sale cinematografiche.

Le funzioni di segreteria delle Commissioni sopraindicate sono assolte da un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al VI, della Direzione generale dello spettacolo.

Sarà, inoltre, costituito un fondo annuo di lire 300 milioni da ripartire tra tutti i lungometraggi nazionali a colori proiettati per la prima volta in pubblico nel corso dell'anno.

La ripartizione verrà effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 giugno di ciascun anno, in base al numero delle copie a colori di ogni film stampate in Italia, per la proiezione del film stesso, sia in Italia che all'estero.

Il numero delle copie a colori deve essere controllato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

AGOSTINO. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 17: « Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 17-bis.* — « I cortometraggi nazionali ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge possono concorrere ai seguenti premi di qualità: a) per i cortometraggi a colori 80 premi da lire 6 milioni ciascuno; b) per i cortometraggi in bianco e nero 40 premi da lire 3 milioni ciascuno.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da una Commissione composta da:

- a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, Presidente;
- b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;
- c) un critico d'arte;
- d) tre critici cinematografici;
- e) un autore di documentari.

I membri di cui alle lettere c) d) ed e) del precedente comma saranno designati tramite

il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

La Commissione attribuisce i premi sulla base delle qualità artistiche e culturali dei cortometraggi presentati.

Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi.

I membri del Comitato per il cortometraggio, di cui all'articolo 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo.

La funzione di segretario della Commissione sopraindicata è assolta da un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al VI, della direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

Il pagamento dei premi è subordinato allo accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno 100 sale cinematografiche ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ministri.* Non ho obiezioni di sostanza da fare al nuovo testo proposto, che riordina la materia senza modificarla. Mi sembra però che la composizione delle Commissioni sia prevista con criteri un po' unilaterali. Si dà una larga partecipazione ai critici e si escludono i tecnici, contrariamente a quanto faceva il testo governativo. Propongo pertanto che i critici cinematografici da tre passino a due e che si aggiunga, fra i membri della Commissione, almeno un regista.

Per quanto riguarda i lungometraggi, di cui alla lettera a) del primo comma del testo della Camera, ritengo che si debba mantenere la dizione della Camera stessa, sopprimendo però le parole « in bianco e nero ». La soppressione di tali parole si rende necessaria per far godere dei premi anche i lungometraggi a colori, che ne rimarrebbero esclusi dopo l'abolizione del fondo annuo di 300 milioni di cui all'ottavo comma del presente articolo, nel testo della Camera.

CAPPELLINI. Mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Il nuovo testo concordato dell'articolo 17 dovrebbe essere così formulato: «Dopo l'articolo 17 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 17-bis.* — « Al termine di ogni esercizio finanziario i film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria e proiettati per la prima volta in pubblico durante l'esercizio stesso, possono concorrere alla assegnazione dei seguenti premi di qualità:

a) per lungometraggi: cinque premi da lire 25 milioni. Ciascun premio sarà così ripartito: lire 20 milioni al produttore, lire 5 milioni da dividersi, in parti uguali, fra l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica, il regista, l'operatore, lo scenografo e il tecnico cinematografico;

b) per cortometraggi a colori: 80 premi da lire 6 milioni ciascuno e, per cortometraggi in bianco e nero, 40 premi da lire 3 milioni ciascuno, da attribuire al produttore.

I premi sono assegnati entro il 31 ottobre di ciascun anno da due Commissioni nominate annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, una per i lungometraggi, l'altra per i cortometraggi, ai film ritenuti di particolare valore tecnico, artistico e culturale, tenuto conto anche dei risultati artistici ed economici conseguiti all'estero.

Ciascuna Commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, Presidente;

b) un membro della Commissione per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) un critico d'arte;

d) due critici cinematografici;

e) un regista;

f) un autore di documentari.

I membri di cui alle lettere c), d), e) ed f) del precedente comma saranno designati tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni di categoria.

Non possono partecipare all'assegnazione dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari dello Stato o di Enti di diritto pubblico.

La Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica un anno. Chi abbia fatto parte della Commissione non può farne parte per i due anni successivi.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero, è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 6 milioni ai cortometraggi a colori.

I membri del Comitato per il cortometraggio, di cui all'articolo 3 della presente legge, non possono far parte contemporaneamente della Commissione di cui al presente articolo.

La funzione di segretario della Commissione sopraindicata è assolta da un funzionario della carriera direttiva e di grado non inferiore a direttore di divisione, della Direzione generale dello spettacolo. Il segretario non esercita diritto di voto.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il film stesso sia stato proiettato in almeno cento sale cinematografiche».

Se nessun altro domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 18.

L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

«Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 25 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, riconosciuti nazionali e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui ai comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

I giorni di proiezione effettivamente destinati ai film nazionali lungometraggi nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio, e marzo-maggio di ciascuna stagione cinema-

tografica, in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali cortometraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

L'esercente di sala cinematografica in cui si proiettano un film « vietato ai minori degli anni 16 » deve pubblicare l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo.

In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni 16 dovrà, inoltre, risultare anche nella presentazione del film di imminente programmazione.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungometraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio dell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale, gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al settimo, ottavo e decimo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 20 ».

SCHIAVONE. In sede di esame del disegno di legge recante modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui io sono relatore, la Commissione si è trovata di fronte al problema del modo come avvertire il pubblico dei minori che il film è o no vietato ad essi. Si addivenne al concetto di evitare l'indicazione del frutto proibito, invertendo la formula dell'annuncio, prescrivendo cioè di annunciare che ad un determinato film possono accedere i ragazzi, anziché dichiarare che un film è vietato ai ragazzi. La nostra Commissione ha adottato allo scopo questa formula:

« L'autorità competente, nel seguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici, decide a quali spettacoli cinematografici possono assistere i minori degli anni 16.

Il concessionario ed il direttore della sala debbono pubblicarne l'avviso su ogni manifesto dello spettacolo ».

Con tale formula, su cui la nostra Commissione si è già pronunziata, contrasta l'articolo 18 della presente legge il quale, per questo riguardo, si esprime nei termini seguenti: « L'esercente di sala cinematografica in cui si proiettano un film vietato ai minori degli anni 16 deve pubblicare l'avviso in modo ben visibile su ogni manifesto dello spettacolo. In ogni caso l'avviso deve essere esposto nella biglietteria della sala ed all'ingresso di essa. Il divieto per i minori degli anni 16 dovrà inoltre risultare anche nella presentazione del film di imminente programmazione ».

Poiché quanto sopra contrasta con quello che la Commissione ha in altra sede deliberato, non foss'altro per una ragione di coerenza, onde evitare che la Commissione dica oggi bianco e domani nero, propongo di sostituire il testo dei due commi di cui ho dato lettura con un nuovo testo che sia in armonia con quello da noi proposto per la modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

AGOSTINO. A rigore la materia dovrebbe essere regolata da una sola legge, dalla presente o da quella sulla pubblica sicurezza.



Non è confacente che il legislatore intervenga due volte per dire la stessa cosa.

RICCIO. Sopprimiamo senz'altro i due commi senza emendarli.

AGOSTINO. Sono d'accordo.

SCHIAVONE. Ritiro il mio emendamento e mi associo alla soppressione dei commi settimo ed ottavo.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti i primi sei commi del nuovo testo dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958 di cui ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Metto ai voti la soppressione dei commi settimo ed ottavo.

(È approvata).

Metto ai voti i commi nono e decimo.

(Sono approvati).

Al comma undecimo propongo che in sostituzione della dizione: «Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria» si dica «Sono esenti dalla programmazione obbligatoria»; ciò per evidenti ragioni di forma.

Metto ai voti il comma undicesimo con lo emendamento formale da me proposto.

(È approvato).

PIECHELE. Al comma dodicesimo, dopo la soppressione dei commi settimo ed ottavo, la dizione: «Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al settimo, ottavo e decimo comma», va sostituita, a mio parere, con quella: «Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all'ottavo comma».

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il comma dodicesimo con l'emendamento formale proposto dal senatore Piechele.

(È approvato).

Metto ai voti il comma tredicesimo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 nel suo complesso.  
(È approvato).

#### Art. 19.

Dopo l'articolo 20 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 20 bis.* — «I film nazionali lungometraggi, cortometraggi o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente e delle precedenti leggi, sono ammessi, sentito il parere dei Comitati di esperti alla programmazione obbligatoria, salvo che non siano forniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Centro i provvedimenti di esclusione dalla programmazione obbligatoria è ammesso ricorso alla Commissione tecnica nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione del provvedimento agli interessati. La decisione della Commissione ha carattere definitivo».

I senatori Cappellini, Busoni e Agostino hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere la parola: «ed artistica» nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 20 della legge n. 958.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevoli senatori, facciano attenzione che qui si parla di requisiti minimi — che è proprio il minimo che si può chiedere.

BUSONI. Comprendo le esigenze di ordine artistico che si vogliono salvaguardare almeno per quanto possibile; tuttavia la dizione resta sempre troppo poco controllabile nella sua applicazione. Comunque ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19 nel testo di cui si è dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 20.

All'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente quinto comma.

« Nelle autorizzazioni di cui al primo e al secondo comma del presente articolo, come nella concessione di nuove licenze, non si tiene conto di alcun rapporto fra popolazione e numero di posti delle sale cinematografiche ».

(È approvato).

Art. 21.

Dopo l'articolo 21 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 21-bis.* — « L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

(È approvato).

Art. 22.

Dopo l'articolo 25 della legge 29 dicembre 1949 n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 25-bis.* — « Fino a quando al rappresentante del Governo nella Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 21, 22 e 24, il parere di cui all'articolo 25 è dato da una Commissione composta:

- a) dal rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;
- b) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, scelto dal rappresentante del Governo nella Regione;
- c) da un rappresentante della Regione;
- d) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- e) da un rappresentante dei produttori di film;
- f) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) da un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;
- i) da tre tecnici designati rispettivamente dal prefetto di Cagliari per i servizi antincendi, dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna e dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella Regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 28 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Le venti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per la esportazione dei film restano in vigore fino alla emanazione di nuove norme sulla revisione dei film e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1957 ».

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cappellini il seguente emendamento: sopprimere le parole: « e per la esportazione », e aggiungere le seguenti alla fine dell'articolo: « Tutti i film, a lungo e a corto metraggio, cui sia stato concesso il nulla osta nel territorio nazionale, potranno essere esportati senza bisogno di ulteriori revisioni o nulla osta ».

CAPPELLINI. Fino a un anno fa, come è noto, le lamentele maggiori si sono concentrate contro questa seconda licenza di esportazione, tante volte negata invece di essere incoraggiata. Ove la norma da me proposta fosse già in vigore, non si sarebbe andati incontro ai gravi inconvenienti di cui ci lamentiamo. D'altra parte non vedo la ragione per cui un film, che ha già ottenuto il visto per la circolazione nel territorio nazionale, non possa essere contemporaneamente esportato senza un secondo nuovo visto, il quale fra l'altro fa perdere molto tempo ai nostri produttori e quindi scoraggia la esportazione. Naturalmente

nulla si pregiudica per le nuove norme definitive che si vorranno dare in materia.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Onorevole Cappellini, comprendo il significato del suo emendamento. In primo luogo però consideri che tale materia rientra nel disegno di legge presentato alla Camera sulla revisione dei film e non può essere affrontata in questa sede così affrettatamente. In secondo luogo, lei comprende perfettamente che se certi film possono circolare all'interno non è detto che, nell'interesse generale del Paese, possano essere inviati anche all'estero. Ora il disegno di legge che regola questa materia si pone, fra gli altri problemi da esaminare, anche quello delle norme da seguire per la esportazione dei film. Prego perciò la Commissione di voler approvare l'articolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, nell'attesa di discutere nel suo insieme tutti i problemi che riguardano la circolazione interna ed estera dei nostri film.

Si convinca, senatore Cappellini, con questo esempio: abbiamo un film prodotto anteriormente al 1946 che, se avesse la licenza per l'esportazione, potrebbe provocare delle gravi reazioni all'estero, che non sarebbero affatto utili per il nostro Paese. Il problema va quindi studiato con senso di responsabilità e con molta prudenza.

CAPPELLINI. Insisto per ragioni di principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Cappellini.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 23 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*).

#### Art. 24.

All'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, il primo alinea del primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-1956 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia ».

La lettera a) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero ».

La lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film, ivi compreso un contributo annuo di lire 300 milioni, per la durata di 12 anni, a partire dal corrente esercizio, in favore dell'Ente nazionale industrie cinematografiche ».

L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e di cura, sentiti il Commissariato per il turismo e l'Associazione italiana aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tali aziende legalmente rappresenta ».

PRESIDENTE, *relatore*. A questo articolo debbo presentare, in qualità di relatore, per ragioni di copertura, il seguente emendamento: sostituire, nel nuovo testo della lettera c) nel primo comma dell'articolo 30 della legge n. 958, le parole: « lire 300 milioni », con le altre « lire 250 milioni ».

CAPPELLINI. Non è certo con 250 o con 300 milioni che si risolve la crisi dell'E.N.I.C. che ha più di 7 miliardi di debito; non so neppure per quale ragione dobbiamo inserire in questo disegno di legge tale norma. Ho già accennato questa mattina al fatto che ho presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro e delle finanze, il 23 luglio 1955, una interpellanza, che non è stata ancora messa in discussione, per conoscere a che punto fossero gli studi iniziati dal Sottosegretario Andreotti sulla riorganizzazione di Enti statali cinematografici come l'E.N.I.C., Cinecittà, il Centro sperimentale, l'Istituto Luce ecc. In particolare chiedo e chiedo se

il bilancio dell'E.N.I.C. risponda alla reale situazione finanziaria e patrimoniale e se il valore dato agli investimenti corrisponda alle effettive possibilità di resa, se il prezzo pagato per le pellicole corrisponda al reale valore di sfruttamento, se il ritmo degli incassi è pari a quello della concorrenza, se le spese di gestione sono conformi ai criteri di una sana amministrazione, se altre Amministrazioni non abbiano favorito l'E.N.I.C. con danno dei propri interessi (per esempio se non corrono gli estremi dell'eccessiva onerosità nel contratto fra l'I.N.A. e l'E.N.I.C. per la cessione degli immobili di Milano), e se infine l'E.N.I.C. ha provveduto alle registrazioni imposte dalla legge in particolare per quanto concerne i contratti di affitto.

Alla base del dissesto dell'E.N.I.C. vi è tutto questo e probabilmente vi è anche dell'altro. Per quale ragione dobbiamo ora regalare all'E.N.I.C. questi denari? È tempo invece di conoscere la reale situazione di quell'Ente e di intervenire in modo efficace. So che all'E.N.I.C. sono stati imposti dei film anche a prezzo molto elevato, che naturalmente non hanno reso, e anzi hanno provocato una perdita.

Non pretendo che l'onorevole Sottosegretario risponda a questi quesiti; del resto potrei porne molti altri, ma penso che tutto questo ci debba consigliare almeno di astenerci dal voto, perchè non possiamo avere la minima convinzione che queste sovvenzioni siano utili, mentre d'altro canto sollecitiamo il Governo a portare alla conoscenza del Parlamento i criteri che si vogliono seguire per la riorganizzazione dell'E.N.I.C. su basi sane.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concordo col senatore Cappellini che sette miliardi di disavanzo non possono essere colmati con 250 milioni all'anno per 12 anni. Si hanno tuttavia degli elementi che lasciano intravedere nuove prospettive. Il Demanio sta predisponendo un piano per la vendita dei terreni di Cinecittà con un ricavo previsto di circa 10 miliardi netti. Dedotta da tale cifra la spesa che occorrerà per il trasferimento degli impianti, la somma residua sarà destinata all'assestamento dei vari enti cinematografici di Stato,

tra cui l'E.N.I.C. Questa è infatti una società anonima avente per unico azionista lo Stato e, dovendo rispondere illimitatamente verso i terzi, deve porsi urgentemente il problema del suo risanamento.

Oltre alla vendita dei terreni su indicati si pensa anche di trasferire gli enti cinematografici nell'ambito dell'I.R.I., dopo averne sanate le passività.

In definitiva il passivo di sette miliardi dell'E.N.I.C. sarà sanato in parte col contributo di cui all'articolo 24 e in parte con il ricavato dalla vendita dei terreni di Cinecittà. Si spera così di giungere al più presto al risanamento di questo ente, come io stesso auspico.

Deve tenersi presente che gli enti cinematografici di Stato hanno una esposizione bancaria di circa 13 miliardi che, immobilizzata, diminuisce le possibilità di credito a favore di tutto il settore cinematografico.

Assicuro il senatore Cappellini che il Governo darà sull'argomento chiarimenti più ampi nella sede adatta.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti lo emendamento da me presentato.

(È approvato).

Metto ai voti quindi l'articolo 24 quale risulta dall'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 25.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento del Centro sperimentale per la cinematografia viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non eccedente le lire 100 milioni in relazione alle effettive necessità della gestione, e prelevate dal fondo di un miliardo e 250 milioni di cui all'articolo 30 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni ».

(È approvato).

## Art. 26.

L'articolo 31 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende od enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera a), e 41 del regio decreto legislativo 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonchè quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento ».

(*È approvato*).

## Art. 27.

L'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è sostituito dal seguente:

« Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla Cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale per la cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico dei film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale ».

(*È approvato*).

## Art. 28.

Dopo l'articolo 33 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, è aggiunto il seguente articolo:

*Art. 33-bis.* — « Il produttore del film nazionale lungo e cortometraggio, ammesso alle provvidenze della presente legge, è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia e all'estero non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dalla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei contributi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere ».

(*È approvato*).

## Art. 29.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, numero 448, è sostituito dal seguente:

« Fino al 31 dicembre 1960, il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di lire 5.500.000 per ciascun film da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono ».

(*È approvato*).

## Art. 30.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da paesi che non riconoscano, in reciprocità all'Italia, la facoltà di inviare copie di film nazionali stampate in Italia.

(*È approvato*).

## Art. 31.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore a 1.200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'articolo 29 della presente legge.

(*È approvato*).

## Art. 32.

L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« Le somme versate a norma dell'articolo 1 costituiranno:

1) per lire 3.500.000 uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro e sottoposto alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previsti nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

a) per lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per il consolidamento dell'industria di produzione di film nazionali, per la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film adatti per la gioventù;

2) per lire 2.000.000 uno speciale fondo di garanzia per i finanziamenti a favore della produzione e della distribuzione di film nazionali.

Le modalità di gestione del fondo di cui al n. 2) saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge».

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dal Governo ed uno dal senatore Cappellini.

Il Governo propone il seguente nuovo testo dell'articolo 32:

« L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

« L'importo di ogni buono versato a norma dell'articolo 1 sarà così ripartito:

1) lire 3.000.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigi-

lanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà così destinata:

a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) lire 1.000.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film 'adatti per la gioventù' e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria.

2) lire 2.500.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale. Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero del tesoro ed il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge».

Il senatore Cappellini propone di sostituire il testo della lettera b) col seguente:

« b) per lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche permanenti nei Comuni che ne risultino sprovvisti; e per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche permanenti riservate precedentemente alla proiezione di film » adatti per la gioventù », e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici permanenti che svolgono attività saltuaria ».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* Dopo il fallimento della « Minerva Film », il Governo è stato indotto a rivedere questa materia, per dare una impostazione più aderente alle esigenze del momento al finanziamento dei crediti che si ottengono sui buoni dei depositi fatti per i film stranieri. Noi proponiamo in sostanza che le somme versate a norma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448 (nuovo

testo) siano destinate, per 2 milioni e 500 mila, alla costituzione di un fondo destinato al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale (si tratta di ditte salvabili ma che hanno bisogno dell'intervento in crediti a più lungo termine) secondo norme che verranno fissate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, e mentre un Comitato provvederà a stabilire le modalità di impiego. La residua somma andrà per 2 milioni alle operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione del film nazionale, e per un milione alle operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti (sino ad ora vi sono due mila Comuni senza sala cinematografica) nonché di sale riservate prevalentemente alla produzione di film adatti alla gioventù (molte di queste sale hanno attrezzature rudimentali ed hanno bisogno di aiuti per il rinnovamento).

PRESIDENTE, *relatore*. Cosa possono rappresentare 500 mila lire per quelle industrie che hanno bisogno di grossi puntelli? Non possiamo fare invece la seguente distribuzione: 2 milioni alle operazioni di consolidamento; 1 milione e mezzo per l'acquisto delle macchine e per l'arredamento delle sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti e 2 milioni per il fondo di garanzia per i finanziamenti della produzione e distribuzione dei films nazionali?

CAPPELLINI. Il mio emendamento, con l'aggiunta dell'aggettivo « permanente », vuole incoraggiare il sorgere di sale cinematografiche a gestione commerciale e industriale.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Senatore Cappellini, quell'aggettivo non qualifica esattamente gli esercizi commerciali in quanto tali. L'espressione: « esercizio cinematografico » è più che sufficiente per indicare gli esercizi cinematografici a gestione commerciale, che possono avere anche attività saltuaria, come quelli dei paesi, senza perdere la loro caratteristica di commercialità.

CAPPELLINI. Voglio essere chiaro: l'emendamento tende a frenare l'invasione delle sale parrocchiali. Non voglio sviluppare ora il problema che è molto vasto, mi limito a richiedere che queste sale cinematografiche vengano escluse dal beneficio di questi finanziamenti, come le sale di partito, dell'E.N.A.L. eccetera.

Ora per legge le sale parrocchiali possono dare spettacoli solo in alcuni giorni della settimana, e mi sembrava questa la caratteristica per una distinzione.

Per quanto riguarda il merito, dato che queste sale sono già poste in una situazione particolare di privilegio, credo che non sia il caso di ammetterle a questo ulteriore beneficio. I privilegi di cui godono attualmente sono più che sufficienti, tanto più che essi erano stati concessi considerando che non si trattava di esercizi a scopo di lucro, mentre in pratica non avviene esattamente così.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Apprezzo, come credo apprezzino i senatori del centro, la franchezza del senatore Cappellini. Non posso, però, condividere la sua preoccupazione. La proposta da lui fatta creerebbe una ingiustizia (*interruzione del senatore Cappellini*). Il senatore Cappellini ha parlato con franchezza e permetterà anche a me di parlare francamente.

Il testo del Governo, prevedendo in primo luogo operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultano sprovvisti, fa una specie di graduazione delle varie esigenze. Solo in un secondo tempo, infatti, contempla i finanziamenti per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alle proiezioni di film adatti per la gioventù. Se si escludono le sale cinematografiche a esercizio saltuario, si vengono a colpire proprio i Comuni più piccoli e più poveri.

Non è possibile, d'altro canto, in base alle norme costituzionali che vietano le discriminazioni, escludere le sale parrocchiali. Lo Stato non può distinguere tra l'esercente in tonaca e l'esercente in abito borghese.

Si deve pure tenere presente che, se le sale cinematografiche parrocchiali godono di alcuni benefici, si trovano, sotto altri aspetti, in posizione di inferiorità. Non possono, infatti, tenere programmazioni tutti i giorni, nè possono proiettare alcune categorie di film: hanno, quindi, in definitiva, minori introiti, tanto più che i film esclusi dalle loro programmazioni sono spesso quelli che realizzano maggiori profitti. In conclusione, i limiti imposti all'attività degli esercizi parrocchiali dovrebbero escludere le preoccupazioni manifestate da alcuni membri della Commissione.

Per le ragioni che ho esposto, il Governo non può accettare l'emendamento del senatore Cappellini, sia nella forma che nella sostanza.

RICCIO. Dato il carattere sicuramente educativo di questo genere di cinematografia e dato l'esercizio ridotto a cui sono tenuti, ritengo che se una discriminazione si dovesse fare, dovrebbe essere semmai a rovescio. Per questi motivi voterò il testo proposto dal Governo.

CAPPELLINI. Non posso trovarmi d'accordo sull'interpretazione data dal Governo. Le sale cinematografiche parrocchiali godono di una posizione di privilegio che non possiamo assolutamente ammettere. Queste sale avrebbero uno scopo ricreativo ed educativo, ma la loro funzione, da qualche tempo a questa parte, si è radicalmente trasformata.

Ho qui dei dati che nessuno può smentire e che sono indubbiamente molto preoccupanti. Essi rientrano nel quadro della clericalizzazione della nostra Repubblica (*Commenti ed interruzioni dal centro*).

RICCIO. Non credo sia la sede e l'ora di fare dichiarazioni di questo genere.

La mia dichiarazione di voto io l'ho fatta in quanto ho visto ferito un principio che amerei condiviso anche da parte vostra. Se c'è un'opera educatrice bisogna favorirla, anche se per avventura porta l'etichetta di clericale, che a voi non piace.

CAPPELLINI. È un argomento che noi riprenderemo in tutte le sedi che riterremo op-

portune. Faccio osservare a coloro che lo avessero dimenticato che queste sale godono di particolari facilitazioni.

RICCIO. Troppo poche!

CAPPELLINI. Abbiamo quindi ragione di essere preoccupati. Le sale parrocchiali hanno facilitazioni come le seguenti: per il rinnovo della licenza pagano soltanto mille lire, mentre tutte le altre sale pagano dalle 10 mila lire come minimo fino a 45 o 60 mila lire; le tasse erariali sono molto minori. Esse si trovano su un piano di concorrenza ed oggi il piccolo e medio esercente sta scomparendo appunto per l'inserimento nella concorrenza delle sale parrocchiali. È una cosa seria. Chi sa quello che avviene nel campo dei piccoli e medi esercizi, non può non esser preoccupato.

RICCIO. Sono locali in cui si esercita l'incanto al delitto e si predica l'immoralità. È un bene se scompaiono. Il discorso sarebbe lungo.

CAPPELLINI. Noi in questo finanziamento abbiamo visto proprio questo pericolo, il tentativo cioè di dare alle sale parrocchiali dei nuovi contributi. Da ciò la presentazione del nostro emendamento. Che se poi, nel quadro della distribuzione, le sale parrocchiali dovessero ugualmente rientrare nel godimento del beneficio, questa è cosa che vedrà chi dovrà applicare la legge.

Il nostro timore è che si verifichi quello che già avviene per quanto concerne la costruzione di nuove chiese. Noi siamo comprensivi di certe esigenze, anche sul piano religioso. Però, se voi andate a vedere le nuove chiese constaterete che a lato di esse si sono costruite abitazioni per i parroci ed anche sale cinematografiche. A Roma, a San Paolo, si è aperta una sala di 1.500 posti, a Trastevere una di 700 posti. Nessuno mi potrà dire che si tratti di sale che assolvono a funzioni ricreative ed educative. Siamo sul piano della pura speculazione, del commercio privato. Questo è diventata la sala parrocchiale.

Da qui le ragioni del nostro emendamento, su cui insisto.



PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Cappellini.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo nel testo proposto dal Governo con alcune modificazioni concordate, del quale do nuovamente lettura:

«L'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

«L'importo di ogni buono versato a norma dell'articolo 1 sarà così ripartito:

1) lire 3.500.000 alla formazione di uno speciale fondo amministrativo dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504. Detta somma sarà così destinata:

a) lire 2.000.000 ad operazioni di finanziamento per la produzione, la distribuzione e la esportazione di film nazionali;

b) lire 1.500.000 ad operazioni di finanziamento per l'acquisto di macchine e per l'arredamento di sale cinematografiche nei Comuni che ne risultino sprovvisti, per l'acquisto di macchine e l'arredamento di sale cinematografiche riservate prevalentemente alla proiezione di film «adatti per la gioventù» e per il rinnovamento degli impianti negli esercizi cinematografici che svolgono attività saltuaria».

2) lire 2.000.000 alla costituzione di un altro fondo per interventi destinati al consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale. Le modalità di gestione del fondo stesso saranno stabilite con provvedimento da emanarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge».

(*È approvato*).

#### Art. 33.

L'articolo 4 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa».

(*È approvato*).

#### Art. 34.

L'articolo 10 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti».

(*È approvato*).

#### Art. 35.

I buoni di lire 5.500.000 di cui all'articolo 29 della presente legge emessi dopo l'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsati trascorsi sette anni dalla data del rilascio, ferme restando tutte le altre prescrizioni e modalità previste dalla legge 26 luglio 1949, n. 448.

Propongo di aggiungere in fondo all'articolo le parole «e dalla presente legge». Pongo ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 35 con l'emendamento aggiuntivo da me proposto.

(*È approvato*).

#### Art. 36.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1955-56, a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento e, per l'esercizio 1956-57, a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio dipendenti dall'attuazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 37.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme sulla cinematografia contenute nella legge medesima, nei decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 678, e 3 maggio 1948, n. 534, e nelle leggi 16 maggio 1947, n. 379, 26 luglio 1949, n. 448, e 29 dicembre 1949, n. 958.

(È approvato).

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 38

Nei riguardi dei film nazionali lungometraggi e di attualità presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, continuano ad applicarsi le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

Nei riguardi dei film nazionali cortometraggi, presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il nulla osta di proiezione in pubblico, in data anteriore al 1° gennaio 1956, si applicano, salvo quanto disposto nei seguenti comma, le disposizioni già in vigore, sempre che la prima proiezione in pubblico dei film stessi sia stata effettuata entro i termini stabiliti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e dalla relativa legge di proroga 31 marzo 1955, n. 174.

I contributi statali da erogarsi sugli incassi successivi al 31 dicembre 1955 ai produttori dei film nazionali cortometraggi indicati nel comma precedente non potranno comunque superare, tenuto conto delle precedenti liquidazioni,

le cifre massime di 8 milioni per i cortometraggi ammessi al contributo del 3 per cento e di 16 milioni e mezzo per i cortometraggi ammessi ai contributi del 3 per cento e del 2 per cento previsti dall'articolo 15, terzo e quinto comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successiva proroga.

Per la prima applicazione della presente legge, la programmazione obbligatoria dei cortometraggi, prevista nell'articolo 18 della presente legge, in 180 giorni all'anno, è regolata nel modo seguente:

a) nei primi sei mesi di applicazione della presente legge i 90 giorni di programmazione obbligatoria sono riservati esclusivamente a cortometraggi ammessi a tale provvidenza in base alle disposizioni già in vigore;

b) nei successivi due anni sono riservati 90 giorni all'anno ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle disposizioni già in vigore, ed i rimanenti 90 giorni annui ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alla presente legge;

c) nei 6 mesi successivi sono riservati 45 giorni ai cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria in base alle precedenti disposizioni e 45 a quelli ammessi a tale provvidenza ai sensi della presente legge.

Allo scadere di quest'ultimo termine, i 180 giorni di programmazione saranno riservati esclusivamente ai cortometraggi ammessi alla programmazione stessa ai termini della presente legge.

Il Comitato tecnico per la cinematografia e la Commissione di secondo grado cesseranno dalle loro funzioni non appena esaurito l'esame dei film di cui al presente articolo.

La presidenza del Comitato tecnico può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, oltre che dal funzionario di cui alla lettera b) dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, anche dal membro supplente.

La presidenza della Commissione di secondo grado può essere assunta, in caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, dall'esperto designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(È approvato).

## Art. 39.

La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui dall'articolo 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 3 premi ai film lungometraggi in bianco e nero; 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero. Sarà, inoltre, distribuita, per i film lungometraggi a colori, la metà del fondo previsto nell'ottavo comma dello stesso articolo 17.

Il senatore Busoni propone il seguente nuovo testo dell'articolo 39:

«La prima assegnazione dei premi, di cui all'articolo 17 della presente legge, avrà luogo, per i cortometraggi proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

«Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero».

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Aderisco al nuovo testo, qualora, al secondo comma, dopo le parole « dallo stesso articolo 17: » si aggiungano le altre « tre premi ai film lungometraggi », tralasciando così le parole « in bianco e nero », di cui al testo della Camera.

BUSONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 39 il cui nuovo testo, in base agli emendamenti concordati, viene a essere così formulato:

«La prima assegnazione dei premi e la prima ripartizione del fondo, di cui all'articolo 17 della presente legge, avranno luogo, per i film proiettati la prima volta in pubblico dal 1° gennaio al 30 giugno 1956, non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

« Per tale periodo saranno attribuiti, secondo le modalità prescritte dallo stesso articolo 17: 3 premi ai film lungometraggi; 40 premi ai cortometraggi a colori e 20 premi ai cortometraggi in bianco e nero ».

(È approvato).

## Art. 40.

La norma concernente l'obbligo della periodicità di uscita settimanale dei film nazionali di attualità di cui all'articolo 15, non si applica nei confronti dei film nazionali di attualità già editati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## Art. 41.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per i nulla osta di proiezione in pubblico nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la data della entrata in vigore della legge medesima.

Per tali film la dichiarazione di nazionalità è rilasciata previo accertamento dei requisiti o delle condizioni prescritte dagli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, prescindendo dalle innovazioni introdotte con la presente legge.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per i film lungometraggi iniziati e non ultimati prima del 31 dicembre 1955 o iniziati tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni preventive contemplate nella legge 29 dicembre 1949, n. 958, e nella presente legge, sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 41, il quale, nella sua specificazione, vuole risolvere le situazioni di fatto che si sono verificate nel periodo della *vacatio legis*:

## Art. 41.

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956; le disposizioni in essa contenute si applicano anche ai film lungometraggi, cortometraggi e di attualità presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° gennaio 1956.

Per i film le cui lavorazione risulti iniziata prima dell'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di nazionalità italiana è rilasciata in base agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, per i film che posseggono i requisiti e le condizioni prescritti dagli stessi, ed in base alle norme della presente legge per i film che posseggano i requisiti prescritti dalla medesima.

Per i film stessi, le autorizzazioni preventive contemplate nella legge 29 dicembre 1949, n. 958, e nella presente legge sono sostituite da un nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri che può essere concesso nel corso o al termine della lavorazione del film.

Gli abbuoni di cui agli articoli 12, primo comma, 14, ultimo comma, e 15, terzo e settimo comma, verranno corrisposti anche per le proiezioni di film nazionali, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1956 alla data di entrata in vigore della presente legge ».

AGOSTINO. Non ci opponiamo.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'articolo 41 nel nuovo testo sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

## Art. 42.

Il periodo di sei anni di cui al primo comma dell'articolo 18 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## Art. 43.

La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1959, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata.

BUSONI. Propongo il seguente nuovo testo dell'articolo 43: « La presente legge avrà vigore sino al 30 giugno 1958, ad eccezione delle norme per le quali essa prevede una diversa durata ».

Rendo inoltre noto che l'A.N.A.C aveva proposto la data del 31 dicembre 1957.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono venuti anche da me i rappresentanti dell'A.N.A.C. e si sono convinti che si può lasciare il termine del 30 giugno 1959. Ridurre il termine, dopo tutte le dichiarazioni che abbiamo fatto, potrebbe soltanto servire di pretesto ai produttori.

AGOSTINO. Rinunciamo.

CAPPELLINI. Rinunciamo pure alla data proposta dall'A.N.A.C. Ma io insisto su quella del 30 giugno 1958.

SCHIAVONE. Io sono contrario.

PRESIDENTE, *relatore*. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Cappellini, Agostino e Busoni all'articolo 43, tendente a fissare la scadenza della presente legge al 30 giugno 1958.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 43 nel testo trasmesso dalla Camera.

(È approvato).

CAPPELLINI. Desidero fare una dichiarazione di voto sul complesso della legge.

Per le considerazioni già fatte all'inizio di questo dibattito e per le altre emerse nel corso della discussione, e che si sono concretizzate nel rigetto di proposte che a noi sembravano ragionevoli, noi non possiamo approvare la presente legge. Ci siamo però già resi conto in

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)45<sup>a</sup> SEDUTA (4 luglio 1956)

passato e ci rendiamo conto attualmente della attesa che vi è per essa e non vogliamo perciò ostacolarne l'approvazione. Per cui, nonostante il fatto che non siamo soddisfatti e che riteniamo che la legge, così come formulata, non risolve i grossi problemi della cinematografia, tuttavia, poichè essa rappresenta sempre qualcosa, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

LOCATELLI. Anche noi ci associamo alla dichiarazione fatta dal senatore Cappellini.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Faccio presente che si renderà necessario il coordinamento del disegno di legge, per cui propongo di nominare una Commissione di coordinamento composta dai senatori Agostino e Piechele e da me. Se non si fanno osservazioni tale proposta s'intende accolta.

(È approvata).

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo al Senato a nome del Governo e soprattutto a nome delle categorie interessate la più viva gratitudine per la sollecitudine e la comprensione con cui ha esaminato questo provvedimento. Esprimo anche la mia più viva personale soddisfazione perchè, vivendò vicino a queste categorie, mi rendo meglio conto delle difficoltà che tanto spesso devono affrontare e posso meglio di chiunque essere interprete della riconoscenza che esse sentiranno verso il Senato, che in una sola giornata ha discusso e approvato il testo del disegno di legge.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.